Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 165

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 16 giugno 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Puglia

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 165 DEL 16 GIUGNO 1984:

LEGGE 26 maggio 1984, n. **224.**

Ratifica ed esecuzione del trattato di mutua assistenza in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America e del protocollo aggiuntivo al trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America firmato a Roma il 18 gennaio 1973, entrambi firmati a Roma il 9 novembre 1982.

LEGGE 26 maggio 1984, n. **225.**

Ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America, firmato a Roma il 13 ottobre 1983.

LEGGE 26 maggio 1984, n. **226.**

Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere tra Italia e AIEA/UNESCO per il rinnovo dell'accordo relativo al finanziamento del Centro di Trieste, firmate a Vienna il 14 luglio 1982 e a Trieste il 23 settembre 1982.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 12 giugno 1984, n. **222.**

Revisione della disciplina della invalidità pensionabile.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Assegno ordinario di invalidità

1. Si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto ad assegno nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo.

2. Sussiste diritto ad assegno anche nei casi in cui la riduzione della capacità lavorativa, oltre i limiti stabiliti dal comma precedente, preesista al rapporto assicurativo, purché vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità.

3. L'assegno di invalidità di cui al presente articolo è calcolato secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, ovvero nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi. Qualora l'assegno risulti inferiore al trattamento minimo delle singole gestioni, è integrato, nel limite massimo del trattamento minimo, da un importo a carico del fondo sociale pari a quello della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni.

4. L'integrazione di cui al comma precedente non spetta ai soggetti che posseggono redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo superiore a due volte l'ammontare annuo della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni. Per i soggetti coniugati e non separati legalmente, l'integrazione non spetta qualora il reddito, cumulato con quello del coniuge, sia superiore a tre volte l'importo della pensione sociale stessa. Dal computo dei redditi predetti è escluso il reddito della casa di abitazione.

5. Per l'accertamento del reddito di cui al precedente comma, gli interessati devono presentare alle gestioni previdenziali di competenza la dichiarazione di cui all'articolo 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114.

6. L'assegno di invalidità di cui al presente articolo non è reversibile ai superstiti. Agli stessi spetta la pensione di reversibilità, in base alle norme che, nelle gestioni previdenziali di competenza, disciplinano detta pensione in favore dei superstiti di assicurato. Ai fini del conseguimento dei requisiti di contribuzione di cui al secondo comma del successivo articolo 4, si considerano utili i periodi di godimento dell'assegno di invalidità, nei quali non sia stata prestata attività lavorativa.

7. L'assegno è riconosciuto per un periodo di tre anni ed è confermabile per periodi della stessa durata, su domanda del titolare dell'assegno, qualora permangano le condizioni che diedero luogo alla liquidazione della prestazione stessa, tenuto conto anche dell'eventuale attività lavorativa svolta. La conferma dell'assegno ha effetto dalla data di scadenza, nel caso in cui la domanda sia presentata nel semestre antecedente tale data, oppure dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, qualora la stessa venga inoltrata entro i centoventi giorni successivi alla scadenza suddetta.

8. Dopo tre riconoscimenti consecutivi, l'assegno di invalidità è confermato automaticamente, ferme restando le facoltà di revisione di cui al successivo articolo 9.

9. I periodi di contribuzione effettiva, volontaria e figurativa, successivi alla decorrenza originaria dell'assegno, sono utili ai fini della liquidazione di supplementi secondo la disciplina di cui all'articolo 7 della legge 23 aprile 1981, n. 155. In caso di nuova liquidazione dell'assegno di invalidità, l'ammontare dello stesso sarà determinato in misura non superiore all'assegno precedentemente liquidato, incrementato dagli aumenti di perequazione automatica e maggiorato per effetto della contribuzione successivamente intervenuta, valutata secondo la disciplina dell'articolo 7 sopra citato.

10. Al compimento dell'età stabilita per il diritto a pensione di vecchiaia, l'assegno di invalidità si trasforma, in presenza dei requisiti di assicurazione e di contribuzione, in pensione di vecchiaia. A tal fine i periodi di godimento dell'assegno nei quali non sia stata prestata attività lavorativa, si considerano utili ai fini del diritto e non anche della misura della pensione stessa. L'importo della pensione non potrà, comunque, essere inferiore a quello dell'assegno di invalidità in godimento al compimento dell'età pensionabile.

11. All'assegno di invalidità di cui al presente articolo si applica la disciplina del cumulo prevista dall'articolo 20 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni.

12. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'assegno mensile di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è incompatibile con l'assegno di invalidità.

Art. 2.

Pensione ordinaria di inabilità

1. Si considera inabile, ai fini del conseguimento del diritto a pensione nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'assicurato o il titolare di assegno di invalidità con decorrenza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge il quale, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

2. La concessione della pensione al soggetto riconosciuto inabile è subordinata alla cancellazione dell'interessato dagli elenchi anagrafici degli operai agricoli, dagli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi e dagli albi professionali, alla rinuncia ai trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e ad ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione. Nel caso in cui la rinuncia o la cancellazione avvengano successivamente alla presentazione della domanda, la pensione è corrisposta a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della rinuncia o della cancellazione.

3. La pensione di inabilità, reversibile ai superstiti, è costituita dall'importo dell'assegno di invalidità, non integrato ai sensi del terzo comma del precedente articolo, calcolato secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ovvero nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e da una maggiorazione determinata in base ai seguenti criteri:

a) per l'iscritto nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, la maggiorazione è pari alla differenza tra l'assegno di invalidità e quello che gli sarebbe spettato sulla base della retribuzione pensionabile, considerata per il calcolo dell'assegno medesimo con una anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di decorrenza della pensione di inabilità e la data di compimento dell'età pensionabile. In ogni caso, non potrà essere computata una anzianità contributiva superiore a 40 anni;

b) per l'iscritto nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, la misura della maggiorazione è costituita dalla differenza tra l'assegno di invalidità e quello che gli sarebbe spettato al compimento dell'età pensionabile, considerando il periodo compreso tra la data di decorrenza della pensione di inabilità e la data di compimento di detta età coperto da contribuzione di importo corrispondente a quello stabilito nell'anno di decorrenza della pensione per i lavoratori autonomi della categoria alla quale l'assicurato ha contribuito, continuativamente o prevalentemente, nell'ultimo triennio di lavoro autonomo.

4. Sono fatti salvi, in ogni caso, i trattamenti minimi secondo le norme previste nei singoli ordinamenti.

5. La pensione di inabilità è incompatibile con i compensi per attività di lavoro autonomo o subordinato in Italia o all'estero svolte successivamente alla concessione della pensione. E', altresì, incompatibile con l'iscrizione negli elenchi anagrafici degli operai agricoli, con l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi o in albi professionali e con i trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e con ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione. Nel caso in cui si verifichi una delle predette cause di incompatibilità, il pensionato è tenuto a darne immediata comunicazione all'ente erogatore che revoca la pensione di inabilità sostituendola, sempreché ne ricorrano le condizioni, con l'assegno di cui all'articolo 1, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al verificarsi della incompatibilità medesima. Nel caso in cui sia riconosciuto il diritto all'assegno di invalidità, la restituzione delle somme indebitamente percepite da parte dell'interessato avverrà limitatamente alla differenza tra l'importo della pensione di inabilità e quello dell'assegno di invalidità.

6. Ove l'inabilità sia causata da infortunio sul lavoro o malattia professionale da cui derivi il diritto alla relativa rendita, la maggiorazione di cui alle lettere *a*) e *b*) del terzo comma è corrisposta soltanto per la parte eventualmente eccedente l'ammontare della rendita stessa.

Art. 3.

Esclusione dall'assegno di invalidità e dalla pensione di inabilità

L'assegno di invalidità e la pensione di inabilità, di cui ai precedenti articoli 1 e 2 e al successivo articolo 6, non possono essere liquidati agli iscritti nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi che presentino domanda successivamente al compimento dell'età pensionabile.

Art. 4.

Requisiti di assicurazione e di contribuzione per il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità e alla pensione di inabilità.

1. Ai fini del perfezionamento del diritto all'assegno di invalidità e alla pensione di inabilità di cui ai precedenti articoli 1 e 2, è richiesto il possesso dei requisiti di assicurazione e di contribuzione stabiliti dall'articolo 9, n. 2), del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, quale risulta sostituito dall'articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218.

2. Per i lavoratori subordinati, esclusi gli operai dell'agricoltura, i requisiti di contribuzione previsti dalla lettera *b*) dell'articolo 9, n. 2), di cui al comma precedente, fermi restando i riferimenti alle tabelle ivi previsti, sono elevati rispettivamente a 36 contributi mensili e 156 contributi settimanali. Per gli operai agricoli i requisiti contributivi di cui alle lettere *a*) e *b*) dello stesso articolo 9, n. 2), sono elevati, rispettivamente, a 1.350 e 810 contributi giornalieri.

3. Per gli iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri, il requisito di contribuzione ai fini di cui al primo comma del presente articolo è conseguito allorché risultino versati o accreditati in loro favore almeno 780 contributi giornalieri. Il requisito di contribuzione nel quinquennio precedente la domanda di assegno o di pensione è conseguito allorché risultino versati o accreditati almeno 468 contributi giornalieri. Resta fermo il disposto di cui ai commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 17 della legge 3 giugno 1975, n. 160.

4. Al pensionato di inabilità che, in seguito a recupero delle capacità lavorative, viene a cessare dal diritto alla predetta pensione, è attribuito il riconoscimento della contribuzione figurativa per tutto il periodo durante il quale ha usufruito della pensione stessa.

Art. 5.

Assegno mensile per l'assistenza personale e continuativa ai pensionati per inabilità

1. Ai pensionati per inabilità, che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, spetta, con la stessa decorrenza della

domanda di cui al comma successivo, un assegno mensile non reversibile nella stessa misura prevista nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. L'assegno di cui sopra:

a) non è dovuto in caso di ricovero in istituti di cura o di assistenza a carico della pubblica amministrazione;

b) non è compatibile con l'assegno mensile dovuto dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro agli invalidi a titolo di assistenza personale continuativa a norma degli articoli 76 e 218 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni;

c) è ridotto, per coloro che fruiscono di analoga prestazione erogata da altre forme di previdenza obbligatoria e di assistenza sociale, in misura corrispondente all'importo della prestazione stessa.

2. Ai fini della concessione dell'assegno, gli interessati sono tenuti a presentare all'Istituto nazionale della previdenza sociale apposita domanda corredata da documentazione idonea a provare il possesso dei requisiti per il riconoscimento del relativo diritto.

Art. 6.

Assegno privilegiato di invalidità, pensione privilegiata di inabilità od ai superstiti, per cause di servizio

1. L'iscritto nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti ha diritto all'assegno di invalidità ed alla pensione di inabilità, di cui ai precedenti articoli 1 e 2, anche in mancanza dei requisiti di cui all'articolo 4, quando:

a) l'invalidità o l'inabilità risultino in rapporto causale diretto con finalità di servizio;

b) dall'evento non derivi il diritto a rendita a carico dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ovvero a trattamenti a carattere continuativo di natura previdenziale o assistenziale a carico dello Stato o di altri enti pubblici.

2. I superstiti dell'iscritto nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti indicati nell'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto alla pensione privilegiata indiretta per inabilità purché:

1) la morte dell'iscritto risulti in rapporto causale diretto con finalità di servizio;

2) dalla morte dell'iscritto non derivi ai superstiti il diritto a rendita a carico dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ovvero a trattamenti a carattere continuativo di natura previdenziale o assistenziale a carico dello Stato o di altri enti pubblici.

3. L'articolo 12 della legge 21 luglio 1965, n. 903 è abrogato.

Art. 7.

Perequazione automatica

Alle prestazioni di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 6 si applicano gli aumenti derivanti da rivalutazione per perequazione automatica previsti dalle vigenti disposizioni.

Art. 8.

Definizione di inabilità ai fini delle prestazioni previdenziali

1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 21 e 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni ed integrazioni, dell'articolo 1 della legge 9 agosto 1954, n. 657 e dell'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 692, e loro successive modificazioni ed integrazioni, si considerano inabili le persone che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

2. L'ultimo comma dell'articolo 4 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

« Per i figli e le persone equiparate a carico che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, gli assegni sono corrisposti senza alcun limite di età ».

Art. 9.

Revisione dell'assegno di invalidità e della pensione di inabilità

1. Il titolare delle prestazioni riconosciute ai sensi dei precedenti articoli 1, 2 e 6, primo comma, può essere sottoposto ad accertamenti sanitari per la revisione dello stato di invalidità o di inabilità ad iniziativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. In ogni caso, l'accertamento sanitario avrà luogo quando risulti che nell'anno precedente il titolare dell'assegno di invalidità di cui agli articoli 1 e 6 della presente legge si sia trovato nelle condizioni di reddito previste dall'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638.

2. Nei casi in cui risultino mutate le condizioni che hanno dato luogo al trattamento in atto, il provvedimento conseguente alla revisione ha effetto dal mese successivo a quello in cui è stato eseguito l'accertamento, salvo quanto previsto al successivo quinto comma.

3. La revisione può essere richiesta anche dall'interessato in caso di mutamento delle condizioni che hanno dato luogo al trattamento in atto, comprovato da apposita certificazione sanitaria. Ove l'organo sanitario rilevi che sussistono fondati motivi per procedere alla revisione, l'eventuale provvedimento modificativo del trattamento in atto ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda.

4. Ove l'interessato rifiuti, senza giustificato motivo, di sottostare agli accertamenti disposti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, quest'ultimo sospende, mediante apposito provvedimento, il pagamento delle rate di assegno o di pensione, per tutto il periodo in cui non si rende possibile procedere agli accertamenti stessi.

5. L'eventuale revoca o riduzione della prestazione ha effetto dalla data del provvedimento di sospensione o da quella, successiva, alla quale sia possibile far risalire in modo non equivoco il mutamento delle condizioni che hanno dato luogo al trattamento in atto.

6. Quando, a seguito della revisione, risulti che l'interessato non può ulteriormente essere considerato invalido o inabile, la prestazione è revocata, ovvero, qualora si tratti di pensione di inabilità e sia accertato il recupero di parte della validità dell'assicurato entro i limiti di cui al precedente articolo 1, è attribuito l'assegno di invalidità.

7. Quando il titolare dell'assegno di invalidità venga riconosciuto inabile gli è attribuita la pensione di cui all'articolo 2. L'importo della pensione non può essere inferiore a quello calcolato sulla base delle retribuzioni considerate per la determinazione dell'assegno precedentemente goduto.

8. In caso di aggravamento delle infermità, documentato ai sensi del terzo comma del presente articolo, l'interessato può chiedere la revisione del provvedimento di rettifica o di revoca della prestazione.

Art. 10.

Riduzione dei requisiti contributivi

Il requisito di tre anni di contribuzione di cui all'articolo 4 della presente legge è ridotto ad un anno o a due anni per coloro che presentino domanda di assegno di invalidità o di pensione di inabilità rispettivamente nel corso del biennio o nel corso del terzo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 11.

Limite alla presentazione di nuove domande

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, l'assicurato che abbia in corso o presenti domanda intesa ad ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità o alla pensione di inabilità di cui agli articoli 1 e 2 non può presentare ulteriore domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l'*iter* di quella in corso in sede amministrativa o, nel caso di ricorso in sede giudiziaria, fino a quando non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.

Art. 12.

Decorrenza della normativa

1. Le norme contenute nella presente legge hanno effetto sulle prestazioni liquidate con decorrenza successiva all'entrata in vigore della presente legge.

2. Ove non espressamente previsto, per le prestazioni liquidate ai sensi della presente legge valgono le norme in vigore nelle gestioni cui le prestazioni stesse fanno carico.

Art. 13.

Personale medico degli enti previdenziali

Al personale medico degli enti previdenziali si applicano integralmente gli istituti normativi previsti per i medici dalle norme di cui all'articolo 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 14.

Surrogazione

1. L'istituto erogatore delle prestazioni previste dalla presente legge è surrogato, fino alla concorrenza del loro ammontare, nei diritti dell'assicurato o dei superstiti verso i terzi responsabili e le loro compagnie di assicurazione.

2. Agli effetti del precedente comma, dovrà essere calcolato il valore capitale della prestazione erogata, mediante i criteri e le tariffe, costruite con le stesse basi di quelle allegate al decreto ministeriale 19 febbraio 1981, in attuazione dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, che saranno determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 15.

Modifica dell'articolo 36 *del decreto del Presidente della Repubblica* 30 *aprile* 1970, *n.* 639

All'articolo 36, primo comma, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sono soppresse le parole: « esamina, in particolare, la situazione socio-economica della provincia ai fini dell'istruttoria e dell'adozione dei provvedimenti in materia di invalidità pensionabile ed avanza proposte al consiglio di amministrazione ed agli organi competenti a decidere i ricorsi nell'anzidetta materia; ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 giugno 1984

PERTINI

CRAXI — DE MICHELIS — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

LEGGE 12 giugno 1984, n. 223.

Assunzione a carico dello Stato degli interessi per le obbligazioni EFIM emesse in attuazione della delibera CIPI del 5 maggio 1983.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'EFIM è autorizzato ad emettere, fino all'importo massimo di lire 400 miliardi, obbligazioni di durata sino a sette anni, con preammortamento di tre anni, destinate alla riduzione dei debiti esistenti, in data non posteriore al 31 dicembre 1982 e con scadenza inferiore a 18 mesi, contratti dalle società industriali a partecipazione statale operanti nel settore dell'alluminio ovvero da società controllanti tali imprese o da società interamente partecipate dalle società predette, anche nei confronti di società del gruppo.

Le obbligazioni sono emesse al saggio di interesse e con le modalità che saranno determinate dal Ministro del tesoro. L'onere degli interessi delle obbligazioni è assunto a carico del Tesoro dello Stato nella misura del 10 per cento annuo per tutta la durata delle stesse.

Le obbligazioni sono cedute dall'EFIM ai creditori delle società di cui al primo comma con surrogazione, per pari ammontare nominale, nei rispettivi crediti. Le società sono tenute a rimborsare all'EFIM i debiti di cui sopra maggiorati degli interessi, nella misura corrispondente a quella a carico dell'EFIM sull'emissione delle obbligazioni, secondo un piano di ammortamento e preammortamento coincidente con quello della stessa emissione obbligazionaria.

Art. 2.

Le obbligazioni emesse e non collocate, ai sensi dell'articolo 1, possono essere temporaneamente collocate dall'EFIM presso proprie società finanziarie direttamente controllate dall'ente stesso ed utilizzate a garanzia delle linee di credito delle imprese operanti nel settore dell'alluminio a partecipazione statale.

Le obbligazioni possono altresì essere collocate dall'EFIM sul mercato finanziario, anche mediante offerta al pubblico, ed il relativo controvalore è destinato alle società di cui all'articolo 1.

Alle obbligazioni è accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, il pagamento degli interessi ed ogni altro onere e spesa. Il Tesoro dello Stato è surrogato nei diritti del creditore verso il debitore in conseguenza dell'operatività della garanzia statale.

La garanzia è concessa altresì alle operazioni di prefinanziamento che l'EFIM è autorizzato ad effettuare fino alla concorrenza massima di lire 200 miliardi, in attesa ed a valere sulla emissione e sul collocamento delle obbligazioni di cui alla presente legge.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad emanare provvedimenti relativi al rilascio delle garanzie dello Stato per le operazioni previste dal precedente comma.

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1984, 1985 e 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-1986, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Concorso negli interessi sulle emissioni di obbligazioni EFIM, di cui alla delibera CIPI 5 maggio 1983 ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 giugno 1984

PERTINI

CRAXI — DARIDA — LONGO — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

Errata-corrige alla legge 4 giugno 1984, n. 194: « Interventi a sostegno dell'agricoltura ». (Legge pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » n. 153 del 5 giugno 1984).

Nel primo comma della legge citata in epigrafe dove è scritto: « All'*ordine* di lire 717 miliardi... », leggasi: « All'*onere* di lire 717 miliardi... ».

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 6 giugno 1984.

Determinazione di enti di assistenza e di pronto soccorso aventi titolo alla agevolazione fiscale prevista dalla lettera B), punto 3), della tabella B, annessa alla legge 19 marzo 1973, n. 32.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474;

Vista la tabella *B*, lettera *B*), punto 3), annessa alla legge 19 marzo 1973, n. 32, la quale ammette ad aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione la benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinarsi con decreto del Ministro delle finanze nei limiti e con le modalità da stabilirsi con lo stesso decreto;

Visto il decreto ministeriale 24 settembre 1964, con il quale sono stati determinati gli enti di assistenza e di pronto soccorso aventi titolo alla predetta agevolazione fiscale e sono state dettate le norme di applicazione dell'agevolazione stessa;

Visto il decreto ministeriale 19 aprile 1984, con il quale altri enti di assistenza e di pronto soccorso sono stati ammessi, da ultimo, alla medesima agevolazione;

Viste le domande con le quali altri enti di assistenza e di pronto soccorso hanno chiesto di poter fruire della menzionata agevolazione;

Decreta:

Articolo unico

Agli enti di assistenza e di pronto soccorso che hanno titolo all'agevolazione fiscale prevista dalla lettera *B*), punto 3), della tabella *B*, annessa alla legge 19 marzo 1973, n. 32, relativamente alla benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza degli enti stessi, determinati con i decreti ministeriali citati nelle premesse, sono aggiunti:

579) Associazione di pubblica assistenza « Croce Bianca », con sede in S. Stefano di Magra (La Spezia);

580) Confraternita di Misericordia di Terricciola, con sede in Terricciola (Pisa);

581) Associazione denominata « Pubblica Assistenza e Soccorso » tra i comuni di Castelnovo di Sotto e Cadelbosco Sopra, con sede in Castelnovo di Sotto (Reggio Emilia);

582) Associazione « Croce Verde Cupramontana », con sede in Cupramontana (Ancona);

583) Fraternita di Misericordia di Napoli, con sede in Napoli;

584) Fraternita di Misericordia di Palma di Montechiaro, con sede in Palma di Montechiaro (Agrigento);

585) Associazione pubblica assistenza Montecastelli Pisano, con sede in Montecastelli Pisano (Pisa);

586) « S.O.S. » - Associazione volontaria di pronto soccorso e pubblica assistenza, con sede in San Ferdinando di Puglia (Foggia);

587) Fraternita di Misericordia di San Miniato Basso, con sede in San Miniato Basso (Pisa);

588) Associazione «Volontari del soccorso A.V.I.S.», con sede in Cagliari;

589) « Fraternita di Misericordia di S. Agostino e Monica », con sede in Orciano Pisano (Pisa);

590) Associazione volontaria « Soccorso Centro Valsassina », con sede in Introbio (Como);

591) Associazione « Croce Bianca di Rivalta di Torino », con sede in Rivalta di Torino (Torino);

592) « Associazione volontari assistenza pubblica », con sede in Pavullo (Modena);

593) Associazione « Stella Bianca di Segonzano », con sede in Segonzano (Trento);

594) Associazione « Croce Azzurra Carloforte », con sede in Carloforte (Cagliari).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 giugno 1984

Il Ministro: VISENTINI

(3154)

DECRETO 9 maggio 1984.

Soppressione della sezione doganale di Maiori ed istituzione del posto doganale di Maiori.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972, che ha stabilito la delimitazione della competenza territoriale delle circoscrizioni doganali e dei compartimenti doganali, le dogane principali e le dogane secondarie, la categoria delle dogane, le sezioni doganali, i posti doganali ed i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonché la competenza per materia delle dogane di 2ª e di 3ª categoria;

Visto l'art. 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, che conferisce al Ministro delle finanze la facoltà di istituire e sopprimere, tra l'altro, le sezioni doganali e i posti doganali;

Ritenuta l'opportunità di adeguare alle diminuite esigenze locali l'attività e i servizi dell'amministrazione doganale in Maiori;

Considerata, conseguentemente, la legittimità sulla base del predetto art. 9, e la convenienza di procedere alla soppressione della sezione doganale di Maiori dipendente dalla dogana di Amalfi, e di istituire in sua vece un posto doganale;

Decreta:

Art. 1.

E' soppressa la sezione doganale di Maiori, dipendente dalla dogana di Amalfi.

Art. 2.

E' istituito il posto doganale di Maiori, dipendente dalla dogana di Amalfi.

La reggenza di detto posto doganale, ai sensi dell'art. 12 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è affidata alla Guardia di finanza.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 maggio 1984

Il Ministro: VISENTINI

(3152)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 7 aprile 1984.

Impegno della somma complessiva di lire 10 miliardi a favore delle regioni interessate, per gli istituti zooprofilattici sperimentali, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (anno finanziario 1984).

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 51, primo e secondo comma, della citata legge n. 833/78;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge n. 33/80, recante norme per il rifinanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge di bilancio n. 744/83, per il 1984;

Vista la delibera CIPE 9 febbraio 1984, con la quale, fra l'altro, si assegna alle regioni interessate la somma complessiva di lire 10 miliardi, per il 1984, per il finanziamento delle spese in conto capitale degli istituti zooprofilattici sperimentali;

Ritenuto di dover provvedere;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di lire 10 miliardi, per il 1984, è impegnata a favore delle regioni interessate, per il finanziamento delle spese in conto capitale degli istituti zooprofilattici sperimentali, come segue:

Regioni	Importi (in lire)
Piemonte	946.000.000
Lombardia	1.523.000.000
Veneto	1.131.000.000
Umbria	505.000.000

Regioni	Importi (in lire)
Lazio	1.398.000.000
Abruzzo	1.092.000.000
Campania	1.257.000.000
Puglia	613.000.000
Sicilia	554.000.000
Sardegna	981.000.000
Totale	10.000.000.000

Art. 2.

L'onere relativo graverà sul cap. 7082 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1984.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 aprile 1984

Il Ministro: LONGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *maggio* 1984
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 173

(3078)

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 6 giugno 1984.

Certificazione per la richiesta dei contributi statali a consuntivo per l'anno 1983 a favore degli enti locali in attuazione dell'art. 7 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 7, terzo e settimo comma, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, col quale viene prevista la concessione a favore dei comuni di un contributo integrativo dello Stato a compensazione del minore gettito della sovrimposta sul reddito dei fabbricati, istituita ai sensi dell'art. 19, nonché il rimborso delle rate dei mutui il cui ammortamento è iniziato nel 1983;

Visto il successivo nono comma del citato art. 7 col quale viene prevista la concessione a favore delle province di un contributo integrativo dello Stato a compensazione del minore gettito dell'addizionale sul consumo dell'energia elettrica istituita ai sensi dell'art. 24 dello stesso decreto-legge n. 55/1983;

Considerato che le suddette erogazioni sono subordinate all'invio di apposita certificazione al Ministero dell'interno entro il termine perentorio del 30 giugno 1984 per i comuni ed entro il termine del 30 luglio 1984 per le amministrazioni provinciali;

Considerato, altresì, che le modalità relative a tali certificazioni devono essere indicate con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro;

Sentite l'associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle province d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

I comuni e le province per la richiesta dei contributi previsti nell'art. 7 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, devono compilare un certificato conforme agli allegati modelli che fanno parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I certificati devono essere redatti in conformità agli schemi approvati, dattiloscritti senza abrasioni o correzioni, e nel formato di cm 29,7 × cm 41,9.

E' fatto divieto di apportare variazioni rispetto agli schemi approvati.

Art. 3.

I certificati, in originale e due copie, devono essere trasmessi alla prefettura competente per territorio e, per i comuni della Valle d'Aosta, alla presidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta, entro il termine perentorio del 30 giugno 1984 a pena di decadenza per i comuni ed entro il termine del 30 luglio 1984 per le province, per il successivo inoltro al Ministero dell'interno.

Il timbro postale fa fede della data di trasmissione del documento.

Art. 4.

Nei certificati devono essere indicati:

a) l'avvenuta istituzione, ai sensi di legge, dell'addizionale sul consumo dell'energia elettrica;

b) l'aliquota deliberata in seguito all'applicazione della sovrimposta sul reddito dei fabbricati (che deve corrispondere a quella risultante dai decreti del Ministero delle finanze pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 ottobre, 9 novembre e 13 dicembre 1983); il relativo gettito previsto nel bilancio 1983 — ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 7 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131 — e quello accertato comprensivo delle somme comunque riscosse entro il 31 maggio 1984, ai sensi dell'art. 21 dello stesso decreto-legge, con l'indicazione della stima del gettito risultante dai dati che saranno forniti dall'anagrafe tributaria (per le sole dichiarazioni dei comuni);

c) l'ammontare previsto nel bilancio 1983 delle rate dei mutui il cui ammortamento è iniziato nel 1983 con le detrazioni da effettuarsi ai sensi dei commi sesto e ottavo dell'art. 7 del ripetuto decreto-legge n. 55 del 1983;

d) l'importo del contributo richiesto e, per le province, l'eventuale somma da versare allo Stato ai sensi del nono comma dell'art. 7 del decreto-legge n. 55 del 1983.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 giugno 1984

p. *Il Ministro dell'interno*
CIAFFI

Il Ministro del tesoro
GORIA

Riservato al Ministero dell'interno			
Codice ente	Reg.	P.R.	Comune

COMUNE DI . . . . (Provincia di . . . .)

Visto l'art. 7 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, concernente i trasferimenti erariali a consuntivo a favore degli enti locali per l'anno 1983;
Visti gli atti d'ufficio;

SI CERTIFICA:

1) che è stata validamente deliberata per l'anno 1983 la sovrimposta sul reddito dei fabbricati di cui all'art. 19 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, come risulta dai decreti del Ministero delle finanze del 24 ottobre, 8 novembre e 9 dicembre 1983, e che l'aliquota è pari al . . . %; — Cod. 01

2) che con atto n. . . del . . . è stata deliberata l'addizionale sul consumo di energia elettrica di cui all'art. 24 del citato decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, su entrambe le categorie di utenze;

3) che per i mutui il cui ammortamento è iniziato nel 1983 sono state previste nel bilancio 1983 le seguenti somme:

	Quota capitale		Quota interessi		Totale	
	1		2		3	
Mutui Cassa depositi e prestiti	....	02	....	03	....	04
Mutui con altri istituti . .	....	05	....	06	....	07
Totali . . .	....	08	....	09	....	10
Interessi di preammortamento					....	11
			TOTALE . . .		....	12

4) che il rimborso delle rate dei mutui in ammortamento dal 1983, di cui sopra è determinato come segue: — Cod.

importo pari al . . .% (1) della somma di cui al cod. 12 . (+) L. . . . — 13

A detrarre:

importo delle quote di interessi relative ai mutui in ammortamento nel 1982 (punto d.6 del certificato finanziario 1982) . . . (+) L. . — 14

importo delle quote di capitale relative ai mutui in ammortamento nel 1982 (punto E del certificato finanziario 1982) . (+) L. . — 15

totale (codici 14 + 15) . . L. . — 16

importo pari al . . .% (2) della somma di cui al cod. 16 . . (—) L. . . . — 17

differenza che si chiede a rimborso (cod. 13 — 17) . . . . (+) L. . . . — 18

5) che il contributo a compensazione del minor gettito della sovrimposta sul reddito dei fabbricati è determinato come segue:

trasferimenti attribuiti per il 1983 ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge n. 55/1983 . . L. . . . — 19

importo pari al . . .% (3) della somma di cui al cod. 19 . . . (+) L. . . . — 20

A detrarre:

accertamento contabile (somme comunque riscosse entro il 31 maggio 1984) . . . L. . . . — 21

stima gettito risultante dall'anagrafe tributaria . . . . L. . . — 22

importo da sottrarre (indicare la maggiore tra le somme indicate ai codici 21 e 22) . . . . (—) L. . . . — 23

differenza che si chiede a rimborso (cod. 20 — 23) . . . . (+) L. . . . — 24

TOTALE SOMME CHE SI CHIEDONO A RIMBORSO (COD. 18 + 24) . . . L. . . . — 25

. li . . . .

Bollo ente

Il ragioniere (Sig. . . .)

Il segretario (Sig. . . . . . .)

Il sindaco (Sig. . . . . .)

Note:

(1) Pari al 40 %, 60 %, 80 %, 100 % a seconda che l'aliquota deliberata sia rispettivamente dell'8 %, 12 %, 16 % e 20 %.

(2) Pari al 5,2 %, 7,8 %, 10,4 % e 13 % a seconda che l'aliquota deliberata sia rispettivamente dell'8 %, 12 %, 16 % e 20 %.

(3) Pari al 5,2 %, 7,8 %, 10,4 % e 13 % aumentati di 4 punti per i comuni disastrati, di 3 punti per i comuni gravemente danneggiati e di 1 punto per gli altri comuni terremotati, per i comuni del Mezzogiorno non terremotati e per i comuni interamente montani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, a seconda che l'aliquota deliberata sia rispettivamente dell'8 %, 12 %, 16 % e 20 %.

Riservato alla prefettura di . . . . .

Effettuato il riscontro, si ammette a pagamento per l'importo di L. . . . . .

. . . li . . . . .

Il prefetto
. . . .

Il dirigente l'ufficio ragioneria
. . . .

Riservato al Ministero dell'interno			
Codice ente	Reg.	P.R.	Comune
	| |	| |	| | | |

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI . . . . . .

Visto l'art. 7 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, concernente i trasferimenti erariali a consuntivo a favore degli enti locali per l'anno 1983;

Visti gli atti d'ufficio;

SI CERTIFICA:

1) che con atto n. . . del . . . . . . è stata deliberata l'addizionale sul consumo di energia elettrica di cui all'art. 24 del citato decreto-legge n. 55/1983;

2) che per i mutui il cui ammortamento è iniziato nel 1983 sono state previste nel bilancio 1983 le seguenti somme:

	Quota capitale		Quota interessi		Totale	
	1		2		3	
Mutui Cassa depositi e prestiti	....	01	....	02	....	03
Mutui con altri istituti . . .	....	04	....	05	....	06
Totali . . .	....	07	....	08	....	09
Interessi di preammortamento					....	10
TOTALE . . .					....	11

3) che il trasferimento a consuntivo, per l'anno 1983, è determinato come segue:

		Cod.
trasferimenti attribuiti per il 1983 ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge n. 55/1983	(+) L. . . .	12
A detrarre:		
importo delle quote di interessi relative ai mutui in ammortamento nel 1982 (punto d.6 del certificato finanziario 1982)	(+) L. . . .	13
importo delle quote di capitale relative ai mutui in ammortamento nel 1982 (punto E del certificato finanziario 1982)	(+) L. . . .	14
Totale (codici 13 + 14)	(—) L. . . .	15
Differenza (codici 12 — 15)	(+) L. . . .	16
importo pari al . . .% sulla predetta differenza (1)	(—) L. . . .	17
rate dei mutui entrati in ammortamento dal 1983 di cui al codice 11	(+) L. . . .	18
Stanziamento di bilancio relativo all'addizionale sul consumo di energia elettrica . .	(+) L. . . .	19
accertamento per addizionale sul consumo dell'energia elettrica al 31 dicembre 1983 (somme riscosse e da riscuotere)	(—) L. . . .	20
minore gettito dell'addizionale che si chiede a consuntivo al Ministero dell'interno (codice 19 — codice 20)	(*) L. . . .	21
maggiore gettito accertato che l'amministrazione provinciale deve versare allo Stato ai sensi del nono comma dell'art. 7 del decreto-legge n. 55 (codice 20 — codice 19)	(*) L. . . .	22
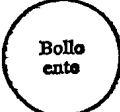
. . li . . .

Il ragioniere (Sig. . . . .)

Bollo ente

Il segretario (Sig. . . . .)

Il presidente (Sig. . . . .)

Riservato alla prefettura di . . . . .

Effettuato il riscontro, si ammette a pagamento per l'importo di L. . . . . . .

. . . li . . . . . .

Il prefetto

. . . .

Il dirigente l'ufficio ragioneria

. . . .

Note:

(1) Pari al 13 %; per le province del Mezzogiorno la percentuale è del 14 %.

(*) Indicare la differenza: al codice 21 se la previsione è maggiore dell'accertamento ovvero al codice 22 in caso contrario.

(3095)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 5 maggio 1984 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur ai signori:

Miriam Saif, vice console degli Stati Uniti d'America a Trieste;

John J. Shippe, console degli Stati Uniti d'America a Firenze;

Weldon D. Burson, console degli Stati Uniti d'America a Milano;

Terry B. Shroeder, console degli Stati Uniti d'America a Palermo;

John D. Moller, console degli Stati Uniti d'America a Palermo;

Giuseppe Vassallo, console onorario della Repubblica del Gabon a Milano;

Roberto Tomasini, console onorario della Repubblica del Gabon a Trieste;

Franco Giancarlo Parodi, console generale onorario della Repubblica Islamica del Pakistan a Genova;

S. A. Guido De Luca, vice console onorario dei Paesi Bassi a Palermo;

Fabrizio Geraci, vice console onorario dei Paesi Bassi a Catania;

B. A. Den Hollander, console dei Paesi Bassi a Milano;

Vincenzo Bonanno, vice console onorario dei Paesi Bassi a Messina;

Roger Brochiero, agente consolare onorario di Francia a Ventimiglia;

Giulio De Abbondi, agente consolare onorario di Francia a Ventimiglia;

Raffaello De Banfield, agente consolare onorario di Francia a Trieste;

Roger Pizzotti, console generale di Svizzera a Genova;

Enrico Ponzio, console del Regno di Svezia a Milano;

Francesco Parisi, console onorario del Regno di Svezia a Trieste;

Alfonso Almanza Serrato, console generale della Repubblica di Panama a Venezia;

Enrico Martellini, console onorario della Repubblica di Panama a Firenze;

Roberto De Luca Jaen, console generale della Repubblica di Panama a Genova.

(2788)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di chimica farmaceutica e tossicologica presso la facoltà di farmacia dell'Università «La Sapienza» di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di farmacia dell'Università «La Sapienza» di Roma è vacante la cattedra di chimica farmaceutica e tossicologica (ruolo professori prima fascia) alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3198)

Autorizzazione all'Università di Pisa ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Pisa 11 aprile 1984, n. 1059, l'Università di Pisa è stata autorizzata ad accettare dall'Istituto De Angeli S.p.a. la donazione di un esofagogastroduodenoscopic Olympus completo di accessori del valore di L. 15.698.000, da destinare all'istituto di prima clinica medica generale e terapia - scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente, per gli scopi scientifici della scuola.

Con decreto del prefetto di Pisa 11 aprile 1984, n. 1058, l'Università di Pisa è stata autorizzata ad accettare dalla società Sigma-Tau S.p.a. la donazione di un analizzatore automatico per creatinina del valore di L. 6.900.000, da destinare all'istituto di prima clinica medica generale, per gli scopi scientifici dell'istituto medesimo.

Con decreto del prefetto di Pisa 9 aprile 1984, n. 920, l'Università di Pisa è stata autorizzata ad accettare dalla Cassa di risparmio di Lucca la donazione della somma di L. 20.000.000, per l'esecuzione di un progetto di ricerca interdisciplinare tra gli istituti di radiologia e fisica e per gli scopi scientifici degli istituti medesimi.

Con decreto del prefetto di Pisa 9 aprile 1984, n. 917, l'Università di Pisa è stata autorizzata ad accettare dall'Associazione italiana per la ricerca sul cancro, la donazione della somma di L. 60.000.000 da destinare all'acquisto di apparecchiature scientifiche e per l'allestimento di un laboratorio di cito-genetica nell'istituto di biochimica, biofisica e genetica della predetta Università.

Con decreto del prefetto di Pisa 7 aprile 1984, n. 919, l'Università di Pisa è stata autorizzata ad accettare dalla società Siemens Elettra S.p.a., la donazione di un apparecchio Mingograf 4 con oscilloscopio e dispositivi per studi endocavitari del valore di L. 45.000.000, da destinare all'istituto di patologia speciale medica e metodologia clinica di detta Università.

Con decreto del prefetto di Pisa 6 aprile 1984, n. 918, l'Università di Pisa è stata autorizzata ad accettare dalla Cassa di risparmio di Lucca la donazione di una unità centrale dell'elaboratore IBM 370/148 del valore di L. 5.000.000, da destinare a scopi scientifici del centro di calcolo interdipartimentale della facoltà di ingegneria della suddetta Università.

Con decreto del prefetto di Pisa 5 aprile 1984, n. 916, l'Università di Pisa è stata autorizzata ad accettare dalla ditta S.I.A.L.G.A. la donazione di una apparecchiatura scientifica consistente in una «sorgente radioattiva Y di 15 MCI di cobalto 60 per misure di densità» del valore di L. 1.500.000.

Con decreto del prefetto di Pisa 5 aprile 1984, n. 915, l'Università di Pisa è stata autorizzata ad accettare dal sig. Lapo Mazzei, in qualità di presidente della Cassa di risparmio di Firenze, la donazione di un microscopio «Leitz Dialux» del valore di L. 5.000.000, per scopi scientifici dell'istituto di anatomia e istologia patologica della predetta Università.

(2950)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Autorizzazione al consorzio agrario provinciale di Varese ad esercitare un magazzino generale

Con decreto ministeriale 15 maggio 1984, è stata revocata al consorzio agrario provinciale di Varese (sede legale via Magenta, 15) l'autorizzazione ad esercitare un magazzino generale per il deposito di merci varie, nazionali e nazionalizzate, con sede principale in Gallarate, località Madonna in Campagna e succursale in Saronno, via Volonterio, 23.

(2902)

MINISTERO DELL'INTERNO

38° Aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Il Ministero dell'interno rende noto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto ministeriale 16 settembre 1977, n. 50.262/10.C.N./B, sono stati iscritti nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 29 settembre 1979, e i successivi aggiornamenti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287/79, n. 323/79, n. 335/79, n. 46/80, n. 75/80, n. 125/80, n. 155/80, n. 160/80, n. 198/80, n. 220/80, n. 264/80, n. 327/80, n. 28/81, n. 180/81 (suppl. ord.), n. 223/81 (suppl. ord.), n. 289/81, n. 326/81 (suppl. ord.), n. 351/81, n. 58/82, n. 108/82, n. 126/82, n. 160/82, n. 193/82, n. 221/82, n. 130/83, n. 164/83, n. 193/83, n. 220/83, n. 234/83, n. 247/83, n. 317/83, n. 337/83, n. 356/83, n. 22/84, n. 57/84, n. 101/84 e n. 140/84 i sottonotati modelli di armi con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero di catalogo e del relativo decreto di iscrizione:

N. **4005** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2627/C-79 *in data* 24 *maggio* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: « KRIEGHOFF GMBH » MOD. TECK
Calibro: MM. 8 × 57 JRS
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (RIGATE)
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1086
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (EIETTORI AUTOMATICI)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: PIRCHER TONI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA HUBERTUS
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **4006** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.914/C-78 *in data* 24 *maggio* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE MONOCOLPO BASCULANTE
Denominazione: « M.A.PI.Z. » MOD. 401
Calibro: MM. 8× 68 S
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1070
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: ZANARDINI PIERINO TITOLARE DELLA DITTA M.A.PI.Z.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **4007** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.914/C-78 *in data* 24 *maggio* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE MONOCOLPO BASCULANTE PIEGHEVOLE
Denominazione: « M.A.PI.Z. » MOD. 404
Calibro: 44 MAGNUM
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Lunghezza delle canne: MM. 450
Lunghezza dell'arma: MM. 880
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: ZANARDINI PIERINO TITOLARE DELLA DITTA M.A.PI.Z.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **4008** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.914/C-78 *in data* 24 *maggio* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE MONOCOLPO BASCULANTE PIEGHEVOLE
Denominazione: « M.A.PI.Z. » MOD. 404
Calibro: 444 MARLIN
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Lunghezza delle canne: MM. 530
Lunghezza dell'arma: MM. 960
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: ZANARDINI PIERINO TITOLARE DELLA DITTA M.A.PI.Z.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 4009 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2653/C-79 *in data* 24 *maggio* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: « UBERTI » MOD. COLT 1873 CATTLEMAN S.A. QUICK DRAW
Calibro: MM. 9 FLOBERT
Numero delle canne: UNA (LISCIA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 120,65 (4"3/4)
Lunghezza dell'arma: MM. 261
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: UBERTI ALDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA ALDO UBERTI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. 4010 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.4581/C-81 *in data* 24 *maggio* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE DRILLING COMBINATO
Denominazione: « JOSEF HAMBRUSCH » MOD. 41
Calibro: 16/222 REMINGTON MAGNUM 6,5 × 57 R
Numero delle canne: TRE (UNA LISCIA E DUE RIGATE)
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati in cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: DI GASPERO ROBERTO TITOLARE DELLA DITTA DI GASPERO ROBERTO
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 4011 *progressivo dell'iscrizione eseguita ni virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.5898/C-84 *in data* 24 *maggio* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: « MANIFACTURE D'ARMES DE SAINT ETIENNE » MOD. 1917
Calibro: 8 × 50 R (8 LEBEL)
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 800
Lunghezza dell'arma: MM. 1330
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: FRANCIA
Stato o Stati in cui è importata: U.S.A.
Presentatore: SELVA BONINO TITOLARE LICENZA COLLEZIONE ARMI COMUNI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 7**

N. 4012 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.5267/C-83 *in data* 24 *maggio* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: « F.LLI PIOTTI » MOD. P.H.E.
Calibro: 8 × 57 IR
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE (AD ANIMA RIGATA)
Lunghezza delle canne: MM. 620
Lunghezza dell'arma: MM. 1060
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (EIETTORI AUTOMATICI)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: PIOTTI FAUSTINO TITOLARE LICENZA FABBRICAZIONE ARMI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 4013 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.5267/C-83 *in data* 24 *maggio* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: « F.LLI PIOTTI » MOD. P.H.E.
Calibro: MM. 9,3 × 74 R
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE (AD ANIMA RIGATA)
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (EIETTORI AUTOMATICI)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: PIOTTI FAUSTINO TITOLARE LICENZA FABBRICAZIONE ARMI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 4014 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2913/C-80 *in data* 24 *maggio* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « CONCARI » MOD. BIG GAME
Calibro: MM. 5,6 × 61 VOM HOFE
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 700
Lunghezza dell'arma: MM. 1200
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: CONCARI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA CONCARI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 4015 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2913/C-80 *in data* 24 *maggio* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « CONCARI » MOD. BIG GAME
Calibro: MM. 6,5 × 57
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: CONCARI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA CONCARI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 4016 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2913/C-80 *in data* 24 *maggio* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « CONCARI » MOD. BIG GAME
Calibro: MM. 6,5 × 57
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1150
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: CONCARI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA CONCARI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 4017 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2913/C-80 *in data* 24 *maggio* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « CONCARI » MOD. BIG GAME
Calibro: MM. 6,5 × 68
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 700
Lunghezza dell'arma: MM. 1200
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: CONCARI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA CONCARI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 4018 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2913/C-80 *in data* 24 *maggio* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « CONCARI » MOD. BIG GAME
Calibro: 7 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1150
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: CONCARI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA CONCARI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 4019 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2913/C-80 *in data* 24 *maggio* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « CONCARI » MOD. BIG GAME
Calibro: 7 × 64
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: CONCARI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA CONCARI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 4020 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2913/C-80 *in data* 24 *maggio* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « CONCARI » MOD. BIG GAME
Calibro: MM. 7 × 64
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1150
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: CONCARI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA CONCARI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 4021 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2913/C-80 *in data* 24 *maggio* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « CONCARI » MOD. BIG GAME
Calibro: MM. 7 × 66 VOM HOFE
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 700
Lunghezza dell'arma: MM. 1210
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: CONCARI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA CONCARI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 4022 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2913/C-80 *in data* 24 *maggio* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « CONCARI » MOD. BIG GAME
Calibro: MM. 8 × 68S
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1150
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: CONCARI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA CONCARI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 4023 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2913/C-80 *in data* 24 *maggio* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « CONCARI » MOD. BIG GAME
Calibro: MM. 9,3 × 64
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1150
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: CONCARI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA CONCARI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 4024 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2913/C-80 *in data* 24 *maggio* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « CONCARI » MOD. BIG GAME
Calibro: 243 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: CONCARI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA CONCARI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 4025 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2913/C-80 *in data* 24 *maggio* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « CONCARI » MOD. BIG GAME
Calibro: 243 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1150
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: CONCARI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA CONCARI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 4026 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2913/C-80 *in data* 24 *maggio* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « CONCARI » MOD. BIG GAME
Calibro: 270 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: CONCARI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA CONCARI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 4027 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2913/C-80 *in data* 24 *maggio* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « CONCARI » MOD. BIG GAME
Calibro: 270 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1150
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: CONCARI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA CONCARI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 4028 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2913/C-80 *in data* 24 *maggio* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « CONCARI » MOD. BIG GAME
Calibro: 378
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1150
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: CONCARI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA CONCARI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

(3122)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Sostituzione di componenti le commissioni elettorali circoscrizionali per le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1984:

il dott. Cartechini Pio, direttore dell'archivio di Stato di Macerata, è nominato presidente della commissione elettorale circoscrizionale delle Marche in sostituzione della dott.ssa Polichetti Canti Maria Luisa;

il sig. Del Sonno Aldo, in servizio presso l'istituto centrale del restauro di Roma, è nominato componente della commissione elettorale circoscrizionale del Lazio in sostituzione della dott.ssa Contini Allemand Vittoria.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1984:

il sig. Mingolla Alberto, in servizio presso la biblioteca universitaria di Roma, è nominato componente della commissione elettorale circoscrizionale del Lazio in sostituzione del sig. Del Sonno Aldo;

il sig. Bertelli Vittorio, in servizio presso la soprintendenza beni artistici e storici di Firenze, è nominato componente della commissione elettorale circoscrizionale della Toscana in sostituzione della sig.ra Signorini Ornella;

la dott.ssa Graziella Sedda, primo dirigente - biblioteca universitaria di Cagliari, è nominata presidente della commissione elettorale circoscrizionale della Sardegna in sostituzione del prof. Ferruccio Barreca, in aspettativa per gravi motivi di salute;

la sig.ra Calzy Nelly, in servizio presso la soprintendenza archivistica di Venezia, è nominata componente della commissione elettorale circoscrizionale del Friuli-Venezia Giulia in sostituzione del sig. Seno Pasqualino. In caso di impossibilità riconosciuta e grave impedimento della nominata Calzy Nelly, considerata la perentorietà dei termini del procedimento elettorale, è nominato per l'eventuale ulteriore sostituzione della ripetuta Calzy, componente della cennata commissione, Bellotto Adriano in servizio presso la soprintendenza archivistica di Venezia;

il sig. Bertelli Vittorio, in servizio presso la soprintendenza beni artistici e storici di Firenze, è nominato componente della commissione elettorale circoscrizionale della Toscana in sostituzione della sig.ra Signorini Ornella;

il sig. Eleuteri Saturnino, in servizio presso la soprintendenza archeologica di Ancona, è nominato componente della commissione elettorale circoscrizionale delle Marche in sostituzione del sig. Tomassetti Guido.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1984:

la dott.ssa Maria Laura Iona, soprintendente archivistico di Trieste, è nominata presidente della commissione elettorale circoscrizionale del Friuli-Venezia Giulia in sostituzione del dottor Luigi Pavan;

il sig. Barecchia Domenico, in servizio presso la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Bologna, è nominato componente della commissione elettorale circoscrizionale dell'Emilia-Romagna in sostituzione del sig. Franchi Gianfranco;

la dott.ssa Lenzuni Anna, direttore della biblioteca nazionale centrale di Firenze, è nominata presidente della commissione elettorale circoscrizionale della Toscana in sostituzione del dott. Pansini Giuseppe.

Con decreto ministeriale 15 maggio 1984 il sig. Fusario Oreste, in servizio presso la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Torino, è nominato componente della commissione elettorale circoscrizionale del Piemonte-Valle d'Aosta in sostituzione del sig. Pesolillo Giorgio. In caso di impossibilità riconosciuta e grave impedimento del nominato Fusario Oreste, considerata la perentorietà dei termini del procedimento elettorale, è nominato per l'eventuale ulteriore sostituzione del ripetuto Fusario, componente della cennata commissione, Martinotti Remo in servizio presso la soprintendenza per i beni artistici e storici di Torino.

(3124)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Brescia, Fontaniva, Pinzano al Tagliamento e Villorba.

Con decreto 15 marzo 1984, n. 186, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo roggia fiume Grande, segnato nel catasto del comune di Brescia al foglio n. 86, mappali 25, 26, 27, 28, 29, 32, 34 e 38 di mq 369, ed indicato nella planimetria rilasciata il 21 settembre 1983, in scala 1:1000, dall'ufficio tecnico erariale di Brescia, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 15 marzo 1984, n. 252, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo canale Rodolfo segnato nel catasto del comune di Fontaniva (Padova) al foglio n. 4, mappale 6½ ed al foglio n. 5, mappale 3½ di complessivi mq 9.180, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 4 febbraio 1983, dall'ufficio tecnico erariale di Padova, con allegata dimostrazione di frazionamento dello stesso ufficio tecnico erariale, che fanno parte integrante del citato decreto.

Con decreto 15 marzo 1984, n. 253, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex pertinenza del torrente Cosa, segnato nel catasto del comune di Pinzano al Tagliamento (Pordenone) al foglio n. 9, mappale 457, di mq 9.720, ed indicato nella planimetria rilasciata il 26 novembre 1981 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Pordenone, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 15 marzo 1984, n. 335, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del terreno e dei manufatti sopra insistenti, segnati nel catasto del comune di Villorba (Treviso) al foglio 17° (ex B/7), mappali 535 (Ha 0.12.70), 536 (Ha 0.01.82), di complessivi Ha 0.14.52, ed indicato nella planimetria rilasciata il 7 dicembre 1983 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Treviso, che fa parte integrante del citato decreto.

(3027)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Manfredonia

Con decreto 6 marzo 1984, n. 741, del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro delle finanze, è stato trasferito dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un terreno di mq 3.056, riportato in catasto al comune di Manfredonia al foglio 84, mappale 557 (velatura in colore).

(3026)

MINISTERO DEL TESORO

Modificazione allo statuto della Banca commerciale italiana

Con decreto ministeriale 1° giugno 1984 è stata approvata la modifica dell'art. 5 dello statuto della Banca commerciale italiana.

(3173)

Modificazione allo statuto del Banco di Roma

Con decreto ministeriale 1° giugno 1984 è stata approvata la modifica dell'art. 5 dello statuto del Banco di Roma.

(3174)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 114

Corso dei cambi del 12 giugno 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1687 —	1687 —	1687 —	1687 —	1687 —	1687 —	1686,75	1687 —	1687 —	1687 —
Marco germanico	620,32	620,32	620,70	620,32	620,25	620,32	620,45	620,32	620,32	620,32
Franco francese	201,72	201,72	201,85	201,72	201,65	201,70	201,82	201,72	201,72	201,72
Fiorino olandese	550,30	550,30	550,30	550,30	550,05	550,30	550,15	550,30	550,30	550,30
Franco belga	30,399	30,399	30,40	30,399	30,39	30,39	30,40	30,399	30,399	30,40
Lira sterlina	2335,10	2335,10	2338 —	2335,10	2335,45	2335,10	2336 —	2335,10	2335,10	2335 —
Lira irlandese	1895,75	1895,75	1898 —	1895,75	1896,20	1895,75	1895,75	1895,75	1895,75	—
Corona danese	168,92	168,92	168,95	168,92	168,85	168,90	168,92	168,92	168,92	168,92
E.C.U.	1384,90	1384,90	1385 —	1384,90	1384,12	1384,90	1384,80	1384,90	1384,90	1384,90
Dollaro canadese	1295,25	1295,25	1296 —	1295,25	1295,60	1295,25	1295,50	1295,25	1295,25	1295,25
Yen giapponese	7,265	7,265	7,27	7,265	7,26	7,26	7,266	7,265	7,265	7,26
Franco svizzero	743,26	743,26	744,45	743,26	744,15	743,26	743,40	743,26	743,26	743,25
Scellino austriaco	88,255	88,255	88,33	88,255	88,30	88,25	88,25	88,255	88,255	88,25
Corona norvegese	217,13	217,13	217,13	217,13	217,05	217,13	217 —	217,13	217,13	217,13
Corona svedese	208,83	208,83	209,10	208,83	209 —	208,80	208,82	208,83	208,83	208,82
FIM	291,15	291,15	291,20	291,15	291,20	291,15	291,02	291,15	291,15	—
Escudo portoghese	12,05	12,05	12,05	12,05	12,02	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05
Peseta spagnola	10,961	10,961	10,98	10,961	10,97	10,96	10,965	10,961	10,961	10,96

Media dei titoli del 12 giugno 1984

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	77,300
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1969-84	98,200
» 6% » » 1970-85	95,800
» 6% » » 1971-86	91,500
» 6% » » 1972-87	87,300
» 9% » » 1975-90	89,250
» 9% » » 1976-91	86,400
» 10% » » 1977-92	90 —
» 12% (Beni Esteri 1980)	91,100
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	81,600
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	93 —
» » » 1-4-1981/86 16%	100,500
» » » 1-6-1981/86 16%	102,500
» » » 1-8-1982/84 19%	100,175
» » » TR 2,5% 1983/93	107,150
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,125
» » » » EFIM 1-8-1988	100,450
» » » » 1-7-1982/84	99,925
» » » » 1-8-1982/84	100 —
» » » » 1-9-1982/84	100 —
» » » » 1-10-1982/84	100,075
» » » » 1-11-1982/84	100,150
» » » » 1-12-1982/84	100,600
» » » » 1-1-1983/85	100,300
» » » » 1-2-1983/85	100,150
» » » » 1-3-1983/85	100,225
» » » » 1-4-1983/85	100,200
» » » » 1-5-1983/85	100,225
» » » » 1-6-1983/85	101,150
» » » » 1-1-1982/86	101,350
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-3-1982/86	101,775
» » » » 1-5-1982/86	101,125
» » » » 1-6-1982/86	101,950
» » » » 1-7-1982/86	101,525
» » » » 1-8-1982/86	101,300
» » » » 1-9-1982/86	100,550
» » » » 1-10-1982/86	100,850
» » » » 1-11-1982/86	100,650
» » » » 1-12-1982/86	100,300
» » » » 1-7-1983/86	99,475
» » » » 1-8-1983/86	99,500
» » » » 1-9-1983/86	99,750
» » » » 1-10-1983/86	99,750
» » » » 1-1-1983/87	100,850
» » » » 1-2-1983/87	100,725
» » » » 1-3-1983/87	100,700
» » » » 1-4-1983/87	100,650
» » » » 1-5-1983/87	100,650
» » » » 1-6-1983/87	100,950
» » » » 1-7-1983/88	100,600
» » » » 1-8-1983/88	100,625
» » » » 1-10-1983/88	100,650
Buoni Tesoro Pol. 12% 1-10-1984	98,950
» » » 18% 1-1-1985	101,650
» » » 17% 1-5-1985	101,450
» » » 17% 1-7-1985	101,700
» » » 17% 1-10-1985	101,850
» » Nov. 12% 1-10-1987	94,500
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22-2-1982/89 14%	108,750
» » » » 22-11-1982/89 13%	104,750
» » » » 1983/90 11,50%	100,500

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 giugno 1984

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1686,875
Marco germanico	620,385
Franco francese	201,77
Fiorino olandese	550,225
Franco belga	30,399
Lira sterlina	2335,55
Lira irlandese	1895,75
Corona danese	168,92
E.C.U.	1384,85
Dollaro canadese	1295,375
Yen giapponese	7,265
Franco svizzero	743,33
Scellino austriaco	88,252
Corona norvegese	217,065
Corona svedese	208,825
FIM	291,085
Escudo portoghese	12,05
Peseta spagnola	10,963

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1983, registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 1983, registro n. 40 Difesa, foglio n. 52, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Medaglia d'argento

Donnini Sergio, nato il 31 ottobre 1920 a Firenze. — Valoroso combattente, animato da vivo amor di Patria si distingueva nella lotta contro l'oppressore per notevoli doti di coraggio ed elevate capacità di comandante. Nel corso di duri combattimenti contro preponderanti forze nemiche, accortosi che il proprio reparto era minacciato di aggiramento, unitamente a pochi ardimentosi non esitava a portarsi con rapidità a tergo del nemico attaccandolo ripetutamente e infliggendogli notevoli perdite. Catturato e sottoposto ad estenuanti interrogatori e ad atroci torture nulla rivelava che potesse nuocere ai compagni di fede. Liberato, riprendeva la lotta contro il nemico partecipando attivamente alla completa liberazione della città di Firenze. — Fonte Santa-Firenze, 1° aprile 1944-7 settembre 1944.

Con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1983, registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 1984, registro n. 3 Difesa, foglio n. 292, sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare per attività partigiana:

Medaglia di bronzo

Vallarino Francesco, nato il 1° agosto 1911 a Genova. — Fervente patriota, ricco di giovanile ardimento, subito dopo l'armistizio entrava nella Resistenza distinguendosi ben presto per notevoli doti di organizzatore ed elevate capacità di comando. Il 24 settembre 1944, in località Mongiardino Ligure, nel corso di un aspro combattimento condotto contro preponderanti forze nemiche, accortosi dell'impossibilità di sostenere a lungo la lotta in quella zona, rimaneva da solo a fronteggiare l'avversario con il fuoco della sua arma automatica e, concentrando su di sé la violenta reazione, permetteva ai suoi uomini di ripiegare su posizioni più favorevoli. — Mongiardino Ligure, 24 settembre 1944.

Croci

Vassallo Giuseppe, nato il 3 ottobre 1926 a Porto Maurizio (ora Imperia). — Fervente patriota fin dai primi giorni partecipava alla lotta partigiana dimostrando notevole coraggio e grande abnegazione. Il 22 febbraio 1945, in località Droneretto, alla testa di pochi ardimentosi attaccava un agguerrito reparto nemico sistemato a difesa in zona dominante. Nonostante l'inferiorità numerica, dopo quattro ore di aspro e cruento combattimento, riusciva ad infliggere all'avversario numerose perdite in uomini e in mezzi mettendo infine in fuga i superstiti. — Droneretto, 22 febbraio 1945.

Vencato Giulio, nato il 13 febbraio 1914 a Valdagno. — Valoroso combattente partecipava sin dall'inizio alla lotta contro l'invasore della Patria distinguendosi ben presto per notevoli doti di organizzatore ed elevate capacità di comando. Il 9 settembre 1944, in zona Piana di Valdagno, sorpreso unitamente ad alcuni suoi gregari da preponderanti forze nemiche in fase di rastrellamento, non esitava ad impegnarle in un duro combattimento consentendo ai compagni di ritirarsi su posizioni più favorevoli. Nel prosieguo dell'azione accortosi che uno dei suoi gruppi era rimasto ancora accerchiato si lanciava all'assalto e, nonostante la violenta reazione nemica, riusciva ad aprire un varco tra le file avversarie permettendo lo sganciamento dei suoi uomini. — Piana di Valdagno, 9 settembre 1944.

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 1984, registro n. 4 Difesa, foglio n. 250, sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare per attività partigiana:

Medaglie d'argento

Migliarucci Luigi, nato il 2 giugno 1924 a Nettuno (Roma). — Giovane pervaso da elevati sentimenti di amor Patrio, partecipava volontariamente ad ardimentose azioni contro l'oppressore distinguendosi sempre per generoso impeto combattivo e sprezzo del pericolo. Scoperto e arrestato, resisteva con fiero coraggio alle sevizie cui era sottoposto senza mai un momento di debolezza e di abbandono durante il lungo ed estenuante periodo di detenzione. Esempio luminoso di eccezionale forza d'animo e di suprema dedizione alla causa. — Roma, 8 settembre 1943-4 giugno 1944.

Vitagliano Ferdinando, nato l'11 maggio 1925 a S. Maria Capua Vetere (Caserta). — Fervente patriota, convinto assertore dei principi di libertà e fiero oppositore di qualunque forza di oppressione, non esitava ad impugnare le armi contro i nemici della Patria distinguendosi ben presto per notevoli doti di coraggio e grande abnegazione. Indomito e instancabile combattente, nel corso di nove mesi di intensa attività partigiana, riusciva ad ideare e nel contempo a realizzare audaci e rischiose azioni di guerra che infliggevano all'oppressore numerose perdite in uomini e in materiali. Durante una pericolosa missione tendente a liberare alcuni commilitoni prigionieri veniva individuato e fatto segno ad intenso fuoco nemico; benché ferito, dopo ore di aspra lotta riusciva con abile manovra a porsi in salvo. — Roma, 1° ottobre 1943-5 giugno 1944.

Medaglia di bronzo

Coccia Emilio, nato il 3 ottobre 1904 a Viterbo. — Valoroso combattente, ricco di giovanile ardimento abbracciava con entusiasmo la causa partigiana distinguendosi in ogni circostanza per coraggio, capacità di comando e grande abnegazione. Il 7 giugno 1944, in una rischiosa azione a fuoco condotta con pochi uomini contro tre autocarri tedeschi carichi di munizioni, riusciva ad aver ragione del nemico meglio armato e più numeroso. Sopraggiunti rinforzi avversari, ne contrastava decisamente la reazione e, benché ferito gravemente ad una gamba, continuava impavido nell'impari lotta fino all'esaurimento delle munizioni riuscendo infine a porsi in salvo con abile stratagemma. — Zona Romana, 7 giugno 1944.

(2817)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso di rettifica al decreto ministeriale 7 marzo 1984 concernente l'approvazione della tabella dei valori medi di impiego di manodopera per singole colture e per ciascun capo di bestiame nella provincia di Lecce. (Decreto pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 75 del 15 marzo 1984).

Nella tabella allegata al decreto citato in epigrafe, alla voce «coltura carciofeto», dove è scritto: «*120*» giornate, leggasi: «*100*» giornate.

(3175)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Misure dirette ad accelerare gli interventi urgenti indifferibili a tutela della pubblica incolumità nelle zone colpite dal terremoto del 7-11 maggio 1984. (Ordinanza numero 233/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;
Visto l'art. 18 della legge 3 gennaio 1978, n. 1;
Visto il decreto-legge 12 aprile 1948, n. 1010, ratificato con legge 18 dicembre 1952, n. 3136;
Visto l'art. 8 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito, con modificazioni, nella legge 12 gennaio 1969, n. 7, con il quale è stata prevista la possibilità di eseguire lavori urgenti ed indifferibili a carattere definitivo quando, in seguito ad accertamenti tecnici, la spesa relativa non superi di oltre il 25% quella occorrente per l'esecuzione dei lavori a carattere provvisorio;

Considerato che a seguito dei movimenti tellurici del 7 ed 11 maggio 1984 numerose opere pubbliche ricadenti in alcune zone del territorio delle regioni Abruzzo, Molise, Lazio e Campania hanno subito gravi e generalizzati danni che richiedono l'urgente intervento anche per il permanere di situazioni di pericolo;

Ritenuto che l'urgenza imposta dalla situazione da affrontare, anche in relazione alla evoluzione dei costi richiede l'adeguamento di taluni rapporti e limitazioni previsti dalla normativa vigente (tempo occorrente per gli interventi definitivi; ingente materiale richiesto per opere provvisionali immobilizzato per lunghi periodi e conseguente disagio anche per la viabilità; eccetera);

Ravvisata, in tale ambito anche l'opportunità di rivedere i limiti di competenza in materia di interventi urgenti al fine di rendere rapidamente operante l'azione di salvaguardia della incolumità pubblica negli edifici di proprietà dello Stato e di culto danneggiati dai terremoti del maggio 1984;

Considerata, infine, la necessità di aggiornare taluni termini previsti dalla legislazione vigente al fine di renderli compatibili con il volume di attività da espletarsi dagli uffici periferici competenti;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria disposizione;

Dispone:

Art. 1.

Il termine di cui all'art. 70 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, è stabilito in trenta giorni.

Per i lavori urgenti e tendenti alla salvaguardia della incolumità pubblica negli edifici di proprietà dello Stato o del culto danneggiati dal sisma, i limiti di competenza di cui all'art. 18 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, sono elevati, per l'ingegnere capo, a 300 milioni e, per il parere del comitato tecnico-amministrativo, a L. 500.000.000.

Per i lavori di pronto intervento, il limite di cui all'art. 8 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, è elevato al 40%.

Per gli interventi urgenti di cui sopra, i provveditori alle opere pubbliche ed i sovrintendenti del Ministrero dei beni culturali ed ambientali delle regioni interessate possono ricorrere alla trattativa privata indipendentemente dalla entità dei lavori da eseguire, con imprese prescelte secondo la normativa in vigore.

Art. 2.

I provveditori alle opere pubbliche ed i sovrintendenti, in sede di assegnazione dei lavori di somma urgenza di cui trattasi, si attiveranno in modo da ottenere le migliori condizioni possibili anche con congrui ribassi sui prezzi previsti in perizia.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(3170)

Estensione delle disposizioni concernenti la concessione del contributo mensile di L. 300.000 per autonoma sistemazione alloggiativa in favore dei nuclei familiari rimasti senza tetto in provincia di Chieti per effetto del sisma del 7 e 11 maggio 1984. (Ordinanza n. 235/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la propria ordinanza n. 206/FPC/ZA in data 10 maggio 1984, con la quale è stata disposta la concessione di un contributo mensile di L. 300.000 in favore dei nuclei familiari rimasti senza tetto per effetto del terremoto del 7 e 11 maggio 1984 nelle province di Isernia, Frosinone, L'Aquila e Caserta;

Visto il telegramma n. 109/20.1.P.C. in data 28 maggio 1984, con il quale il prefetto di Chieti rappresenta la necessità di estendere la fruizione del beneficio sopra citato ai nuclei familiari rimasti privi di alloggio nella provincia di Chieti a causa del medesimo sisma;

Ravvisata la opportunità di aderire alla predetta richiesta e, quindi, di disporre la concessione del contributo di L. 300.000 mensili per autonoma sistemazione alloggiativa ai senza tetto dei comuni della provincia di Chieti onde assicurare un trattamento uniforme nelle province colpite;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

I nuclei familiari rimasti senza tetto per effetto del terremoto del 7 e 11 maggio 1984 nella provincia di Chieti che trovino una autonoma sistemazione, anche in coabitazione possono, a domanda, ottenere un contributo mensile di L. 300.000 per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di avvenuta autonoma sistemazione.

I sindaci dei comuni interessati accertano la sussistenza delle condizioni per fruire del beneficio di cui al precedente comma, sulla base della situazione dello stabile sgomberato e degli eventuali provvedimenti emessi in conseguenza dei danni subiti dallo alloggio abbandonato, nonché della diversa sistemazione del nucleo familiare interessato.

La corresponsione del contributo previsto dalla presente ordinanza è subordinata al rilascio di una dichiarazione resa dall'interessato dalla quale risulti che sia il beneficiario che i membri della propria famiglia non godano né abbiano goduto di alcuna altra provvidenza e che, in ogni caso, rinunciano a qualsiasi altra forma di assistenza e soccorso non avendo più nulla a pretendere allo stesso titolo.

Art. 2.

L'onere derivante dall'applicazione della presente ordinanza è posto a carico del fondo di cui al decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938, con le somme che saranno messe a disposizione del prefetto di Chieti.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(3171)

Assegnazione di fondi al provveditore alle opere pubbliche per la Campania per esecuzione di opere di somma urgenza su edifici danneggiati dal sisma del 7 maggio 1984. (Ordinanza n. 236/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010;

Considerato che per effetto del terremoto del 7 maggio 1984 e successivi nella provincia di Caserta sono stati accertati notevoli danni a beni demaniali e di culto nonché ad edifici privati ed un dissesto franoso nel costone sovrastante il comune di Pietra Vairano;

Considerato che occorre procedere alle opere di somma urgenza a tutela della pubblica e privata incolumità e di salvaguardia dei beni anzidetti;

Visto il telegramma n. 14150/14704 in data 19 maggio 1984, con il quale il provveditore alle opere pubbliche per la Campania indica le opere di somma urgenza realizzate o da realizzare in provincia di Caserta e quantifica in L. 1.550.000.000 la somma occorrente per l'esecuzione dei lavori necessari;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Per l'esecuzione degli interventi di somma urgenza degli edifici danneggiati dal sisma del 7 maggio 1984 in provincia di Caserta è autorizzata una spesa di L. 1.550.000.000 a carico del fondo di cui all'art. 2 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938, che è posta a disposizione del provveditore alle opere pubbliche per la Campania.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(3172)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per esami, per l'ammissione di cinquantadue allievi ai corsi dell'Accademia di sanità militare interforze, per l'anno accademico 1984-85.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 14 marzo 1968, n. 273, sulla istituzione della Accademia di sanità militare interforze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1970, n. 98, concernente norme di attuazione della citata legge e successive modificazioni;

Vista la legge 24 dicembre 1979, n. 674, contenente modifiche alle norme sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali chimici-farmacisti in servizio permanente dell'Esercito e alle norme sul reclutamento degli ufficiali farmacisti della Marina militare;

Vista la legge 24 settembre 1977, n. 717, concernente il trattamento economico degli aspiranti ufficiali dei corsi regolari delle accademie militari;

Vista la legge 5 agosto 1981, n. 440, concernente l'aumento delle paghe nette giornaliere spettanti ai militari ed ai graduati di truppa in servizio di leva, agli allievi delle accademie militari, agli allievi carabinieri, agli allievi finanzieri, agli allievi guardie di pubblica sicurezza, agli allievi agenti di custodia e agli allievi guardie forestali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66, concernente l'ammissione della donna ai pubblici uffici ed alle professioni;

Visto l'art. 54, secondo comma, della legge 10 maggio 1983, n. 212, concernente norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto per l'anno accademico 1984-85 un concorso, per esami, per l'ammissione di cinquantadue allievi ai corsi della Accademia di sanità militare interforze per il reclutamento di ufficiali in servizio permanente nel ruolo del Corpo sanitario (ufficiali medici) dell'Esercito, nel ruolo medici del Corpo sanitario della Marina e nel ruolo ufficiali medici del Corpo sanitario dell'Aeronautica, nonché per il reclutamento di ufficiali in servizio permanente nei ruoli del Corpo sanitario (ufficiali chimici-farmacisti) e del Corpo veterinario dell'Esercito.

I posti messi a concorso sono così ripartiti:

ventisette ai corsi del Corpo sanitario dell'Esercito di cui:

venticinque per il primo anno della facoltà di medicina e chirurgia;

due per il primo anno del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche presso la facoltà di farmacia;

cinque al corso del Corpo sanitario della Marina militare per la frequenza del primo anno della facoltà di medicina e chirurgia;

quattordici al corso del Corpo sanitario dell'Aeronautica militare per la frequenza del primo anno della facoltà di medicina e chirurgia;

sei al corso del Corpo veterinario dell'Esercito per i concorrenti al primo anno della facoltà di medicina veterinaria.

Gli eventuali concorrenti eccedenti nelle graduatorie di una Forza armata potranno, ove lo richiedano, essere chiamati a coprire eventuali posti a concorso rimasti disponibili in una altra Forza armata, sempreché essi abbiano i requisiti fisici richiesti da quest'ultima.

I suddetti concorrenti saranno inseriti nella graduatoria di merito della Forza armata in ordine di merito.

Nel caso tuttavia in cui i posti messi a concorso per una Forza armata non dovessero essere tutti ricoperti, l'aliquota ulteriormente disponibile potrà essere messa a disposizione delle altre due Forze armate.

Non è ammesso presentare domanda per più corsi della stessa Forza armata e per più corsi di diverse Forze armate.

Art. 2.

A mente dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1970, n. 98, i corsi sono tenuti:

per il Corpo sanitario dell'Esercito, presso la Scuola di sanità militare di Firenze;

per il Corpo sanitario della Marina, presso l'Accademia navale di Livorno;

per il Corpo sanitario dell'Aeronautica, presso la Scuola di applicazione A.M. di Firenze;

per il Corpo veterinario dell'Esercito, presso la Scuola del Corpo veterinario militare di Pinerolo.

Art. 3.

I giovani ammessi ai corsi del Corpo sanitario dell'Esercito e del Corpo sanitario aeronautico, di cui al precedente art. 1, seguiranno il corso di studi accademici previsto per il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia e della laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche presso l'Università di Firenze.

I giovani ammessi al corso del Corpo sanitario della Marina seguiranno il corso di studi accademici previsto per il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia presso l'Università di Pisa.

I giovani ammessi al corso del Corpo veterinario dell'Esercito seguiranno il corso di studi accademici previsto per il conseguimento della laurea in medicina veterinaria presso l'Università di Torino.

Essi sono tenuti altresì a conseguire le rispettive abilitazioni professionali e seguiranno inoltre — durante gli studi universitari — presso gli istituti militari di cui al precedente art. 2, corsi complementari di materie militari a carattere comune, il cui programma è stabilito con decreto ministeriale.

Art. 4.

I giovani ammessi al primo anno dei corsi dell'Accademia di sanità militare interforze devono completare gli studi per il conseguimento delle lauree e rispettive abilitazioni all'esercizio professionale nel periodo massimo di sette anni accademici, per gli iscritti al corso di laurea in medicina e chirurgia, e di cinque anni per gli iscritti ai corsi di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche o in medicina veterinaria.

E' facoltà del Ministro per la difesa di concedere, in casi eccezionali, una proroga al termine di cui sopra: il corso di studi, comprensivo dell'abilitazione all'esercizio professionale, non potrà superare, comunque, la durata di otto anni dall'ammissione all'Accademia, per gli iscritti al corso di laurea in medicina e chirurgia e di anni sei dall'ammissione all'Accademia, per gli iscritti ai corsi di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche e in medicina veterinaria.

Art. 5.

Al termine del corso di studi universitari, e dopo aver conseguito le rispettive abilitazioni all'esercizio professionale, nonché aver superato gli esami delle materie militari a carattere comune del corso complementare, i giovani saranno nominati:

tenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo del Corpo sanitario (ufficiali medici) dell'Esercito o sottotenenti di vascello nel ruolo medici del Corpo sanitario della Marina o tenenti nel ruolo ufficiali medici del Corpo sanitario aeronautico;

tenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo del Corpo sanitario (ufficiali chimici-farmacisti) dell'Esercito;

tenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo del Corpo veterinario dell'Esercito.

Prima della nomina debbono assumere l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di otto anni in conformità di quanto previsto dall'art. 9 della legge 14 marzo 1968, n. 273.

Art. 6.

Possono partecipare al concorso per l'ammissione al primo anno dei corsi dell'Accademia i cittadini italiani di sesso maschile, anche se già alle armi, che:

a) siano nati negli anni 1963, 1964, 1965, 1966 e 1967 ed abbiano, se minorenni, il consenso dei genitori o del genitore

esercente la potestà o del tutore per contrarre l'arruolamento volontario nelle Forze armate.

Ai limiti di età sopradetti non si applicano le maggiorazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge, ai fini dell'ammissione ai pubblici impieghi per le carriere civili;

b) abbiano sempre tenuto buona condotta civile e morale;

c) non siano mai stati espulsi da istituti d'istruzione o di educazione dello Stato e non siano stati dimessi da una delle Accademie militari per ragioni morali, disciplinari o per inattitudine alla vita militare;

d) siano celibi o vedovi senza prole;

e) posseggano, o siano in grado di conseguire nella sessione di esami del 1984 il titolo di studio valido per l'iscrizione al corso di laurea in medicina e chirurgia o in chimica e tecnologia farmaceutiche o in medicina veterinaria, ai sensi della legge 11 dicembre 1969, n. 910, concernente provvedimenti urgenti per l'università;

f) siano in possesso della piena idoneità fisica e delle qualità psico-attitudinali richieste dalla Forza armata alla quale aspirano di appartenere, per il servizio quale ufficiale in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario e veterinario dell'Esercito o del Corpo sanitario della Marina o dell'Aeronautica.

L'ammissione dei giovani che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero è subordinata all'equipollenza del titolo stesso ad uno dei titoli prescritti.

A tal fine gli interessati dovranno allegare alla domanda il diploma originale o copia autentica di esso corredato della dichiarazione di equipollenza rilasciata da un provveditore agli studi di loro scelta. Coloro invece che non abbiano ancora conseguito il predetto titolo e contino di conseguirlo entro la sessione di esami del 1984, dovranno allegare alla domanda un certificato della competente autorità scolastica estera attestante che essi si trovano nelle condizioni di poter conseguire in tempo utile tale titolo di studio ed allegare inoltre il programma degli studi compiuti e quelli da compiere.

I documenti di cui sopra dovranno essere muniti delle prescritte dichiarazioni degli agenti diplomatici o consolari.

Art. 7.

La domanda di ammissione, redatta su carta bollata, firmata dall'aspirante e vistata dai genitori o dal genitore esercente la potestà o dal tutore, qualora l'aspirante sia minorenne, dovrà essere indirizzata e fatta pervenire, a mezzo raccomandata, al Ministero della difesa:

Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito - Roma;

Direzione generale per il personale militare della Marina - Roma;

Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - Roma,

a seconda della Forza armata cui il richiedente aspira, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica:

direttamente, se trattasi di giovani non ancora incorporati o di militari di truppa in congedo o di ufficiali di complemento in congedo;

tramite il comando del reparto da cui dipendono, se trattasi di militari alle armi. In tal caso la data di arrivo della domanda risulta dal bollo di ufficio o da dichiarazione del comando del reparto od ente presso il quale il concorrente è in forza.

La domanda di ammissione al concorso si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di trenta giorni di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. La busta contenente la documentazione viene acclusa alla pratica.

La domanda, conforme all'allegato 1, dovrà contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita del concorrente;

b) esplicita dichiarazione del titolo di studio posseduto o che si presume di conseguire nella sessione di esami del 1984;

c) corso di studio che si intende frequentare (medicina e chirurgia, chimica e tecnologia farmaceutiche, veterinaria);

d) distretto militare di appartenenza o ufficio di leva o capitaneria di porto competente per territorio;

e) posizione nei riguardi del servizio militare;

f) Forza armata per cui si intende partecipare;

g) lingua estera (inglese o francese o tedesca) nella quale si intende eventualmente sostenere gli esami;

h) indirizzo esatto del concorrente con l'indicazione del numero di codice postale. Ogni variazione di indirizzo dovrà essere segnalata direttamente e nel modo più celere alle direzioni generali competenti, le quali non assumono nessuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di varianti di indirizzo.

Le firme in calce alla domanda dovranno essere autenticate da notaio o dal segretario comunale (per militari e dipendenti civili dello Stato dal comandante del reparto od ente o dal capo ufficio).

Art. 8.

Alle visite mediche ed agli esami i candidati dovranno esibire la carta di identità od altro documento di riconoscimento rilasciato da un'amministraizone dello Stato.

Art. 9.

Il Ministro della difesa può, con provvedimento motivato, escludere, in ogni momento, dal concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso all'Accademia.

Art. 10.

I candidati saranno sottoposti a visita medica intesa ad accertare la loro idoneità fisica all'ammissione all'Accademia nel ruolo o nel Corpo sanitario delle tre Forze armate prescelte o del Corpo veterinario dell'Esercito. Detta visita sarà compiuta prima dell'inizio della prova scritta di esame secondo le norme stabilite per ciascuna Forza armata nella sede e nel giorno che saranno comunicati con lettera raccomandata dalle direzioni generali interessate.

Nei confronti di quei candidati che presentino infermità o imperfezioni suscettibili di pronta guarigione la commissione sanitaria esprimerà un giudizio di « idoneità condizionata ». In tal caso i candidati verranno sottoposti ad una nuova visita che avrà luogo prima della prova orale di esame.

Il giudizio di idoneità o meno sarà comunicato ai concorrenti seduta stante ed è inappellabile.

I candidati risultati idonei in sede di visita medica e quelli nei confronti dei quali sia stato espresso un giudizio di idoneità condizionata, verranno sottoposti ad un accertamento psico-fisiologico consistente nello svolgimento di prove intese a valutare il livello intellettuale e le qualità attitudinali e caratterologiche della loro personalità nonché i requisiti di idoneità connessi con lo specifico impiego nel Corpo della Forza armata prescelta.

Il giudizio di idoneità o di non idoneità riportato nel predetto accertamento è definitivo. I candidati giudicati non idonei saranno pertanto eliminati dal concorso.

Art. 11.

Gli esami di concorso consisteranno nelle seguenti prove:

a) prova scritta di cultura generale vertente su nozioni delle discipline letterarie, storiche e geografiche impartite negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado;

b) prova orale vertente sui programmi di carattere scientifico (fisica, chimica, biologia) riportati nell'allegato 4 al presente decreto;

c) prova facoltativa orale di una lingua estera (inglese o francese o tedesca).

Art. 12.

Con successivo decreto ministeriale sarà provveduto alla costituzione della commissione esaminatrice che sarà così composta:

a) da un maggiore generale medico, presidente;

b) da tre ufficiali medici in servizio permanente effettivo, uno per ogni singola Forma armata, di grado non inferiore a tenente colonnello, membri;

c) da un ufficiale superiore in servizio permanente effettivo del Corpo veterinario, membro;

d) da un ufficiale superiore d'arma dell'Esercito, da un ufficiale superiore del Corpo di stato maggiore della Marina e da un ufficiale superiore del ruolo naviganti normale dell'Aeronautica, in servizio permanente effettivo, membri;

e) da un professore di ruolo, laureato in lettere, membro;

f) da un professore di ruolo della lingua estera su cui verte l'esame facoltativo, convocato di volta in volta, membro aggiunto.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario civile della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa.

Art. 13.

La prova scritta di cultura generale, della durata di sei ore, avrà luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, aula « A », alle ore 8,30 del giorno 13 settembre 1984.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso ai sensi dei precedenti articoli 9 e 10, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede e nel giorno suddetto, alle ore 7,30, muniti di carta d'identità od altro documento di riconoscimento, provvisto di fotografia, rilasciato da un'amministrazione dello Stato.

Essi dovranno portare l'occorrente per scrivere, ad eccezione della carta che sarà loro fornita sul posto.

I candidati assenti al momento dell'appello saranno senz'altro eliminati dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.

La prova consisterà nello svolgimento di uno di tre temi vertenti su discipline letterarie, storiche, geografiche a scelta del candidato.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno superato la prova scritta, riportando una votazione non inferiore a 18/30.

La prova orale di concorso si svolgerà nei giorni e nella sede che saranno comunicati ai candidati a mezzo lettera raccomandata o telegramma e avrà la durata minima di venti minuti.

La prova facoltativa orale di lingua estera, della durata di venti minuti, consisterà nella conversazione nella lingua in cui cade l'esame e in una traduzione a prima vista di un brano scelto dall'insegnante, dall'italiano nella lingua estera in cui si sostiene la prova.

Saranno dichiarati idonei i candidati che in ciascuna prova di esame (scritta ed orale) avranno riportato una votazione non inferiore ai 18/30.

Per l'esame orale facoltativo di lingua estera non sarà emesso un giudizio di idoneità, ma sarà assegnata una votazione in trentesimi da 1 a 30, valida nell'ambito di quanto specificato al successivo art. 19.

Art. 14.

I concorrenti, muniti di lettera o telegramma di convocazione per la visita medica, l'accertamento psico-fisiologico e per le prove di esame, si presenteranno al più vicino presidio militare o comando carabinieri per ottenere il rilascio dello scontrino di 1ª classe per riduzione a tariffa militare sulle ferrovie dello Stato.

Disposizioni riflettenti i sottufficiali

Art. 15.

Nei confronti dei sottufficiali si osserveranno — per quanto riguarda la ammissibilità al concorso, le visite mediche, gli esami di concorso — le modalità, i termini e le condizioni tutte stabilite dal presente bando per i concorrenti degli istituti civili d'istruzione, in quanto non risultino modificate dalle disposizioni di cui ai seguenti articoli, salvo quanto previsto al successivo art. 16.

Art. 16.

Possono partecipare al concorso i sottufficiali delle Forze armate in servizio permanente o continuativo, in ferma o in rafferma, che abbiano i seguenti requisiti:

a) siano nati nell'anno 1957 e successivi;

b) siano in possesso della idoneità fisica e psico-fisiologica di cui all'art. 6, lettera *f)*, nella Forza armata cui aspirano di appartenere;

c) siano riconosciuti meritevoli di partecipare al concorso per qualità morali e per precedenti di servizio.

Art. 17.

I sottufficiali che aspirano a partecipare al concorso dovranno inoltrare domanda, su carta bollata, tramite il comando del reparto da cui dipendono, entro gli stessi termini stabiliti dal precedente art. 7.

Nella domanda, oltre alle indicazioni previste dall'art. 7, dovranno dichiarare di rinunciare al grado rivestito per conseguire l'ammissione in qualità di allievo.

Ciascun aspirante dovrà unire alla domanda, o trasmettere, a pena di decadenza, entro il termine di cui all'art. 21:

il titolo di studio con le modalità indicate alla lettera *a)* dell'art. 21;

estratto dell'atto di nascita su carta bollata;

una fotografia conforme alle prescrizioni della lettera *l)* del predetto art. 21.

La data di arrivo della domanda è quella di presentazione al comando del reparto.

Art. 18.

I sottufficiali ammessi ai corsi dell'Accademia sono cancellati dai ruoli di provenienza per assumere la qualifica di allievi e, superati nel primo e secondo anno dei corsi dell'Accademia tutti gli insegnamenti fondamentali prescritti per il primo biennio dal piano di studi dell'Università frequentata e, dopo aver dimostrato di aver tratto adeguato profitto dagli insegnamenti impartiti nelle materie militari, assumono la qualifica di aspiranti con decorrenza dall'inizio del terzo anno di corso e conservano tale qualifica per tutta la durata del corso di studi.

Qualora essi vengano a cessare dalla predetta qualifica, sono reintegrati nel grado, salvo quanto prescritto dal secondo comma dell'art. 13 della legge n. 273 del 14 marzo 1968, ed il tempo trascorso in Accademia è computato nell'anzianità di grado.

Durante la frequenza dei corsi dell'Accademia, agli allievi provenienti dai sottufficiali in servizio permanente o continuativo o in ferma o in rafferma, compete il trattamento economico del grado rivestito all'atto dell'ammissione ai corsi dell'Accademia. Essi conservano tale trattamento economico, se più favorevole, anche nella qualifica di aspirante ufficiale.

Graduatorie di merito

Art. 19.

Le graduatorie di merito dei concorrenti, distinte per Forza armata e ruolo, sono formate in base alla media dei punti riportati nella prova scritta ed in quella orale, espressi in trentesimi. A questa media verrà aggiunto un trentesimo per la prova di lingua estera sostenuta dal candidato sempre che la votazione sia compresa tra i 18/30 e i 21/30; due trentesimi qualora detta votazione sia superiore ai 21/30. A parità di merito avranno la preferenza nell'ordine i concorrenti appartenenti alle categorie di cui all'art. 3 della legge n. 273 del 14 marzo 1968.

I certificati (in carta bollata) rilasciati dalle competenti autorità, comprovanti il possesso dei requisiti che conferiscono i titoli preferenziali stabiliti:

per gli orfani di guerra;

per gli orfani dei caduti per fatti di guerra;

per gli orfani dei caduti per servizio;

per gli allievi delle scuole militari dell'Esercito o del collegio F. Morosini,

dovranno essere trasmessi dai candidati entro il termine che sarà comunicato dalle rispettive direzioni generali.

Art. 20.

Le graduatorie dei concorrenti dichiarati idonei, stabilite a termini delle disposizioni di legge vigenti e distinte per destinazione dei concorrenti alle singole Forze armate, saranno approvate con decreti del Ministro della difesa.

Art. 21.

I candidati utilmente collocati in graduatoria dovranno trasmettere, a pena di decadenza, entro il termine che sarà tempestivamente comunicato dalle rispettive direzioni generali:

a) titolo di studio originale per l'immatricolazione all'università. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito presentare provvisoriamente un certificato in carta bollata rilasciato dall'istituto in cui il titolo di studio è stato conseguito, nel quale devono anche risultare il giudizio complessivo emesso dalla commissione di esame e la votazione riportata. In tal caso il diploma originale potrà essere prodotto non appena possibile. In caso di smarrimento o di distruzione del predetto diploma il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del

duplicato predetto. Le firme dei capi delle scuole parificate e legalmente riconosciute sui diplomi originali e sui certificati di studi conseguiti presso istituti fuori della provincia di Roma saranno legalizzate dal provveditore agli studi;

b) estratto dell'atto di nascita (non certificato) su carta bollata rilasciato dal comune di origine;

c) certificato di stato civile libero (carta bollata) rilasciato dall'ufficio di stato civile.

I vedovi senza prole dovranno presentare lo stato di famiglia su carta bollata;

d) certificato generale del casellario giudiziale (carta bollata) rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

e) certificato di cittadinanza italiana (carta bollata) rilasciato dal comune di residenza;

f) atto di assenso (carta bollata e conforme al modello in allegato 2 al presente bando) dei genitori o del genitore esercente la potestà o del tutore per contrarre l'arruolamento volontario nelle Forze armate, qualora il concorrente sia minorenne (quest'atto, di data non anteriore a quella del presente bando, deve essere redatto dal sindaco);

g) dichiarazione (carta bollata) da rilasciarsi dai concorrenti che rivestano il grado di ufficiale di complemento per ottenere la cancellazione dai ruoli.

La cancellazione avrà effetto dalla data di ammissione negli istituti presso cui verranno svolti i corsi.

Sarà provveduto alla reintegrazione nel grado, salvo quanto previsto al secondo comma dell'art. 13 della legge 14 marzo 1968, n. 273, qualora il concorrente non avrà conseguito la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo ed il tempo trascorso in Accademia e Scuole militari presso cui si svolgono i corsi è computato nell'anzianità di grado;

h) uno dei seguenti documenti rilasciato in conformità alle prescrizioni della legge sul bollo:

copia dello stato di servizio o del foglio matricolare per i concorrenti che abbiano prestato o prestino servizio militare;

foglio di congedo illimitato provvisorio o certificato dell'esito di leva rilasciato dal comune per i concorrenti che abbiano soltanto concorso alla leva. Per i riformati o per i dichiarati rivedibili, il motivo della riforma o della rivedibilità deve risultare dal certificato;

dichiarazione del sindaco dalla quale risulti, per i giovani appartenenti a classi per le quali non sono ancora state compilate le liste di leva, che essi saranno compresi nelle liste della propria classe di leva;

i) nulla osta su carta da bollo della competente autorità militare. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai concorrenti che trovansi in servizio militare, dai giovani che abbiano già partecipato alle liste di leva e dagli iscritti nelle liste della leva di mare;

l) fotografia recente (formato 4 × 6) del candidato con la indicazione leggibile del nome e cognome;

m) certificato di godimento dei diritti politici (carta bollata) per i maggiorenni;

n) dichiarazione in carta legale, conforme al modello in allegato 3 al presente bando, autenticata da un notaio e registrata presso l'ufficio del registro, del genitore o del tutore di sottostare senza riserve alle disposizioni amministrative specificate nel presente bando.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *m*) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni dello Stato, ovvero all'Amministrazione della difesa per altri concorsi.

Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva la facoltà di fissare un nuovo termine per la regolarizzazione.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato di ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 22.

Con decreti del Ministro della difesa sono ammessi ai corsi dell'Accademia, in qualità di allievi, i candidati iscritti nelle graduatorie di merito di cui al precedente art. 20 e compresi, secondo l'ordine risultante dalle graduatorie stesse, nel numero dei posti messi a concorso.

Art. 23.

I giovani ammessi al 1° anno di corso dell'Accademia assumono la qualifica di allievi.

Gli allievi, superati nel 1° e nel 2° anno dei corsi dell'Accademia tutti gli insegnamenti fondamentali prescritti per il primo biennio dal piano di studi dell'università frequentata, e dopo aver dimostrato di aver tratto adeguato profitto dagli insegnamenti impartiti nelle materie militari, assumono la qualifica di aspiranti ufficiali con decorrenza dall'inizio del 3° anno di corso e conservano la qualifica stessa per tutta la durata del corso di studi.

Gli allievi che non superino gli esami di cui al comma precedente sono dimessi dai corsi dell'Accademia, salvo che per essi non intervenga per non più di un anno la proroga contemplata dall'art. 4 del presente bando, ultimo comma.

Al termine dell'intero corso di studi, condotto sulla base del piano di studi di cui alla legge 14 marzo 1968, n. 273 e relativo decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1970, n. 98, superati gli esami relativi all'apprendimento delle materie d'insegnamento militare e dopo aver conseguito l'abilitazione all'esercizio professionale, gli aspiranti ufficiali, a mente dell'art. 14 della legge 14 marzo 1968, n. 273, saranno nominati tenenti in servizio permanente effettivo, previa assunzione dell'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di otto anni.

In conformità di quanto prescritto dall'art. 14 di detta legge, gli ufficiali così nominati frequenteranno, presso le Forze armate di appartenenza, un corso applicativo di sei mesi. Coloro che non superino detto corso sono trasferiti nei ruoli di complemento e rimangono in servizio fino al completamento dello obbligo di otto anni.

Qualora gli aspiranti ufficiali non garantiscano, per comprovato scarso profitto negli studi, di conseguire il titolo di studio nei limiti di tempo previsti dal presente bando di concorso o in detti limiti di tempo — tenuto anche conto ed in ogni caso dell'eventuale proroga concessa dal Ministro della difesa di cui al sopracitato art. 4 — non conseguano l'abilitazione allo esercizio professionale, sono dimessi dai corsi dell'Accademia, perdono la qualifica posseduta, assumono il grado di sergente infermiere e sono tenuti a prestare servizio con tale grado per un periodo di tre anni nella Forza armata di appartenenza.

Altresì, se gli aspiranti ufficiali conseguita l'abilitazione e superati gli esami delle materie militari del corso complementare non assumono l'obbligo di rimanere in servizio quali ufficiali in servizio permanente effettivo per un periodo di anni otto e non accettano la nomina a tenente in servizio permanente effettivo, sono tenuti a prestare servizio militare col grado di sottotenente di complemento per un periodo di sei anni nella Forza armata di appartenenza.

Art. 24.

Gli allievi, all'atto dell'ammissione ai corsi, devono assumere quali militari volontari una ferma di anni due allo scadere della quale, nella ipotesi di proroga contemplata dal terzo comma dell'articolo precedente, contraggono una seconda ferma di anni uno.

Essi devono altresì assoggettarsi, quali militari di truppa, a tutte le leggi e regolamenti militari.

Successivamente, all'atto del conferimento della qualifica di aspirante ufficiale, assumono un'altra ferma di anni nove per gli iscritti al corso di laurea in medicina e chirurgia, e di anni sette per gli iscritti ai corsi di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche o in medicina veterinaria.

Agli allievi è concesso — a mente del penultimo comma dell'art. 9 della legge 14 marzo 1968, n. 273 — il proscioglimento dalla ferma con determinazione del Ministro della difesa solo in casi di comprovati gravi motivi familiari. In tale caso l'interessato perde la qualifica acquisita e viene dimesso dai corsi e segue le sorti della propria classe di leva nella Forza armata di appartenenza.

Il tempo trascorso presso istituti, accademie e scuole delle Forze armate non è computabile nella ferma di leva, ai sensi dell'art. 18 della legge 31 maggio 1975, n. 191, per i giovani che siano stati prosciolti dalla ferma volontariamente contratta, salvo che il proscioglimento sia stato determinato da lesioni o infermità dipendenti da causa di servizio.

Tutti i giovani ammessi ai corsi accademici, qualunque sia la loro provenienza, sottoscriveranno una dichiarazione dalla quale risulti che sono edotti dell'impegno che dovranno assumere all'atto della nomina a tenente in servizio permanente effettivo, di rimanere in servizio per otto anni e dell'obbligo di rimborsare le spese dovute nel caso di dimissioni dall'Accademia.

Art. 25.

Fino alla nomina degli allievi ad aspiranti ufficiali sono a carico dell'amministrazione le spese per tasse, contributi di laboratorio e libri di testo consigliati dall'Università.

Sono altresì a carico dello Stato le spese per somministrazione in uso degli effetti di vestiario e mantenimento negli istituti militari.

E' data facoltà al comando degli istituti presso cui si svolgono i corsi di lasciare, in tutto o in parte, agli interessati, al termine dei corsi accademici, gli effetti di vestiario forniti in uso e i libri di testo universitari acquistati a carico dello Stato

Art. 26.

Agli allievi non provenienti dai sottufficiali è attribuita la paga netta giornaliera di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 440, e l'indennità di impiego operativo di cui all'art. 2 della legge 23 marzo 1983, n. 78.

Gli aspiranti ufficiali hanno diritto al trattamento economico iniziale del sottotenente o guardiamarina in servizio permanente

Agli allievi provenienti dai sottufficiali compete il trattamento economico previsto dal precedente art. 18.

Art. 27.

Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, è stabilita annualmente la quota di spese generali a carico degli allievi, comprendente le spese per la cancelleria e per la manutenzione del vestiario, lavatura e stiratura della biancheria incluse, e quelle di istruzione militare per libri di testo, sinossi, pubblicazioni ed altre.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 maggio 1983

Il Ministro: SPADOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *giugno* 1984
Registro n. 19 *Difesa, foglio n.* 189

ALLEGATO 1

Modello della domanda
di ammissione al concorso
(in carta bollata)

Al Ministero della difesa (1)

ROMA

Il sottoscritto (2) .
nato a il . domiciliato in (provincia di .)
c.a.p. . . via . . . . telefono .
chiede di essere ammesso a partecipare al concorso indetto per l'anno accademico 1984-85 per l'ammissione in qualità di allievo al primo anno del corso di (3)
per la nomina ad ufficiale (4) . . in servizio permanente effettivo.

La Forza armata di assegnazione prescelta è (5)

Dichiara:

1) di aver conseguito (o che presume di conseguire nella sessione di esame del corrente anno scolastico) il diploma di . . . . ;

2) di essere iscritto al distretto militare di . . . . . od ufficio di leva di . . . . . . o capitaneria di porto di . . . . . ;

3) che nei riguardi degli obblighi militari si trova nella posizione di (6) . . . . ;

4) di aver prestato, ovvero di prestare servizio presso (7) . . . . . . con la qualifica di (8) . . . . . ;

5) di voler sostenere l'esame facoltativo nella seguente lingua estera: (9) . . . . . .

Unisce i seguenti documenti (10) . . . .

Il concorrente, presa visione del bando di concorso, dichiara di accettare, senza riserve, tutto ciò che in esso è stabilito.

Data, ...

Firma leggibile del candidato . . . . (11)

Firma leggibile dei genitori o del genitore esercente la potestà o del tutore se il candidato è minorenne . . . . (11).

---

(1) Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito - 1ª Divisione reclutamento; oppure: Direzione generale per il personale militare della Marina - 1ª Divisione; oppure: Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - II Divisione - Concorsi - 1ª Sezione.

(2) Indicare cognome e nome del concorrente.

(3) Indicare se di medicina e chirurgia o di chimica e tecnologia farmaceutiche o di veterinaria.

(4) Medico, chimico farmacista o veterinario.

(5) Indicare la forza armata di cui all'art. 7 del bando di concorso.

(6) Non ancora arruolato dal consiglio di leva; abile arruolato; incorporato; esonerato; godente di rinvio.

(7) Denominazione dell'ente: Ministero, Accademia, reggimento, ecc.

(8) Impiegato di concetto, allievo ufficiale, allievo ufficiale di complemento, soldato, ecc.

(9) Scrivere « inglese » oppure « francese » oppure « tedesco » solo se si intende sostenere la prova facoltativa.

(10) Ovvero si riserva di trasmettere entro il . . . . la prescritta documentazione e dichiara, sotto la sua responsabilità, di essere in possesso dei requisiti richiesti.

(11) Le firme in calce alla domanda devono essere autenticate dal notaio o dal segretario comunale (per i militari e dipendenti civili dello Stato dal comandante di Corpo o capo ufficio).

ALLEGATO 2

ATTO DI ASSENSO

(per l'arruolamento di un minorenne, su carta bollata, rilasciato dal sindaco)

COMUNE di . . . . . .

L'anno . . . . mese di . . . . sono comparsi (o è comparso) davanti a me, sindaco del comune suddetto, i signori (o il signor) (1) . . . . genitori (o genitore esercente la potestà o tutore) del minorenne (2) . . . . i quali (o il quale), per assecondare la di lui inclinazione acconsentono (o acconsente) possa contrarre a tempo debito l'arruolamento in una delle tre forze armate (Esercito, Marina militare, Aeronautica militare) quale allievo dell'Accademia di sanità militare interforze.

In fede di che gli stessi dichiaranti (o dichiarante) hanno (o ha) sottoscritto con me il presente atto.

Data, ...

I dichiaranti (o il dichiarante)
. . . .

Il sindaco
. . . .

---

(1) Nome e cognome dei dichiaranti (o del dichiarante).

(2) Nome e cognome del concorrente.

ALLEGATO 3

MODELLO DELL'ATTO DI SOTTOMISSIONE

prescritto dall'art. 21, *lettera* n), *del bando di concorso per l'ammissione ai corsi dell'Accademia di sanità militare interforze* (*in carta bollata - possibilmente dattiloscritto*).

Mediante la presente scrittura, da valere come atto pubblico, io sottoscritto . domiciliato a . . via . . n. . . mi obbligo personalmente a tenore del bando di concorso per l'anno accademico 1984-85 per l'ammissione ai corsi dell'Accademia di sanità militare interforze, a rimborsare all'Amministrazione della difesa tutte le spese sostenute dall'Accademia di sanità militare interforze per il mantenimento di mio figlio . nel caso che lo stesso sia rinviato dall'Istituto, in applicazione della legge 14 marzo 1968, n. 273, e del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1970, n. 98.

Data, .

Firma .
(per esteso e leggibile)

P.S. — La sottoscrizione apposta sul documento deve essere autenticata; il documento deve essere registrato presso l'ufficio del registro.

ALLEGATO 4

PROGRAMMA DELLA PROVA ORALE

BIOLOGIA

1. *Tesi n.* 1.

a) Sottotesi 1/A: Vegetali ed animali: caratteristiche comuni e differenze fondamentali.

b) Sottotesi 1/B: La circolazione nei mammiferi.

c) Sottotesi 1/C: Alimenti dell'uomo e costituzione di essi.

d) Sottotesi 1/D: Morfologia e struttura della cellula e sue funzioni vitali.

2. *Tesi n.* 2.

a) Sottotesi 2/A: Fanerogame e crittogame.

b) Sottotesi 2/B: Protozoi e metazoi: differenze fondamentali; classificazione dei metazoi.

c) Sottotesi 2/C: La trasmissione dei caratteri ereditari. Leggi di Mendel.

d) Sottotesi 2/D: La riproduzione animale.

3. *Tesi n.* 3.

a) Sottotesi 3/A: La sintesi clorofilliana.

b) Sottotesi 3/B: La respirazione animale; meccanismi ed organi della medesima.

c) Sottotesi 3/C: La nutrizione degli animali e dei vegetali.

d) Sottotesi 3/D: Il metabolismo.

4. *Tesi n.* 4.

a) Sottotesi 4/A: Storia della vita sulla Terra ed evoluzione organica.

b) Sottotesi 4/B: Lo scheletro dell'uomo e degli animali.

c) Sottotesi 4/C: Gli organi di senso e gli stimoli ai quali reagiscono.

d) Sottotesi 4/D: Cenni di sistematica dei vegetali.

5. *Tesi n.* 5.

a) Sottotesi 5/A: Il tubo digerente: cenni di suddivisione anatomica e funzionale.

b) Sottotesi 5/B: L'escrezione: i reni e l'apparato urinario, la pelle.

c) Sottotesi 5/C: Le ghiandole a secrezione interna.

d) Sottotesi 5/D: Adattamento all'ambiente e cenni di ecologia.

FISICA

1. *Tesi n.* 1.

a) Sottotesi 1/A: Corrente elettrica. Intensità di corrente unità e strumenti di misura. Leggi di Ohm. Principi di Kirckkoff per i circuiti elettrici derivati.

b) Sottotesi 1/B: Oscillazioni elastiche: ampiezza, periodo, frequenza, rappresentazione grafica.

c) Sottotesi 1/C: Luce: teorie sulla sua natura, velocità, propagazione, interferenza, diffrazione e polarizzazione.

d) Sottotesi 1/D: Concetto di temperatura. Termometria. Quantità di calore ed unità di misura. Calore specifico.

e) Sottotesi 1/E: Cenni di acustica fisiologica: organo della voce, organo dell'udito, potere analizzatore dell'orecchio, organo del Corti.

2. *Tesi n.* 2.

a) Sottotesi 2/A: Effetto Joule. Elettrolisi e leggi di Faraday. Pila: di Volta, di Daniell, reversibile (accumulatore). Pinza termoelettrica.

b) Sottotesi 2/B: Oscillazioni elettromagnetiche: classificazione, lunghezza d'onda e frequenza, modo di produzione, proprietà.

c) Sottotesi 2/C: Suono: natura, velocità nei vari mezzi, sorgenti sonore. Cenni sugli infrasuoni e sugli ultrasuoni.

d) Sottotesi 2/D: Sorgenti luminose. Fotometria. Riflessione e rifrazione della luce. Riflessione totale.

e) Sottotesi 2/E: Pressione atmosferica e strumenti di misura.

3. *Tesi n.* 3.

a) Sottotesi 3/A: Campo magnetico prodotto da corrente rettilinea e circolare: direzione, verso ed intensità. Induzione elettromagnetica. Leggi di Faraday-Newmann e Lenz. Autoinduzione. Elettrocalamita, telefono e rocchetto di RuhmKorff.

b) Sottotesi 3/B: Suono: mezzi di propagazione e velocità. Riflessione, eco e rimbombo.

c) Sottotesi 3/C: Dispersione della luce bianca solare. Frequenza e lunghezza d'onda.

d) Sottotesi 3/D: Dilatazione termica dei corpi. Propagazione del calore. Primo e secondo principio della termodinamica.

e) Sottotesi 3/E: Azioni molecolari nei fluidi: capillarità, tensione superficiale, diffusione, pressione osmotica.

4. *Tesi n.* 4.

a) Sottotesi 4/A: Raggi catodici, anodici e x. Tubi focus e tubi Coolidge. La radioattività naturale. Leggi dello spostamento radioattivo. Le famiglie radioattive.

b) Sottotesi 4/B: Caratteri dei suoni: altezza, intensità e timbro. Intervallo. Diapason normale. Effetto Doppler. Onda balistica.

c) Sottotesi 4/C: Lenti convergenti e divergenti. I cinque casi delle lenti convergenti.

d) Sottotesi 4/D: Organo della visione: occhio emmetrope, ipermetrope e brachimetrope. Concetti di diottria, astigmatismo e daltonismo.

e) Sottotesi 4/E: Azioni molecolari nei solidi: deformazioni elastiche ed anelastiche; legge di Hooke.

5. *Tesi n.* 5.

a) Sottotesi 5/A: Corrente alternata monofase e trifase. Dinamo e motori elettrici. Produzione e trasporto dell'energia elettrica.

b) Sottotesi 5/B: Risonanza ed interferenza dei suoni. Tubo di Quincke.

c) Sottotesi 5/C: Strumenti ottici più comuni: macchina fotografica; macchina da proiezione, microscopio. Spettroscopio: spettri di emissione e di assorbimento, principi di Kirckkoff.

d) Sottotesi 5/D: Cambiamenti di stato: fusione e solidificazione, evaporazione ed ebollizione, sublimazione. Cenni di igrometria.

e) Sottotesi 5/E: Dinamica dei liquidi; teorema di Bernouille, effetto Venturi, teorema di Torricelli, viscosità, legge di Poiseuille.

CHIMICA

1. *Tesi n.* 1.

a) Sottotesi 1/A: Differenza tra stato solido, liquido ed aeriforme delle sostanze.

b) Sottotesi 1/B: Ipotesi e leggi di Avogadro.

c) Sottotesi 1/C: Metalli e non metalli.

d) Sottotesi 1/D: Differenze tra chimica organica ed inorganica: esempi di composti organici ed inorganici.

2. *Tesi n.* 2.

a) Sottotesi 2/A: Legge delle proporzioni definite.

b) Sottotesi 2/B: Legge di Boyle.

c) Sottotesi 2/C: Atomi e molecole: peso atomico e numero atomico.

d) Sottotesi 2/D: Composti del carbonio conosciuti.

3. *Tesi n.* 3.

a) Sottotesi 3/A: L'atomo e la sua struttura.

b) Sottotesi 3/B: Isotopi e isobari. La valenza.

c) Sottotesi 3/C: Gli idrocarburi più semplici e la loro classificazione.

d) Sottotesi 3/D: Composti dell'azoto.

4. *Tesi n.* 4.

a) Sottotesi 4/A: Stati allotropici degli elementi (ossigeno, carbonio, fosforo).

b) Sottotesi 4/B: Gli idrocarburi aromatici.

c) Sottotesi 4/C: Esempi e concetti di isomeria.

d) Sottotesi 4/D: Cenni sugli alcooli, aldeidi e chetoni.

5. *Tesi n.* 5.

a) Sottotesi 5/A: Classificazione periodica degli elementi: acidi, basi e sali.

b) Sottotesi 5/B: Gli zuccheri e i polisaccaridi.

Il Ministro della difesa
SPADOLINI

(3107)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a settantaquattro posti di infermiere generico presso l'Università di Napoli

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva degli infermieri generici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso i servizi e per i posti sotto indicati:

1ª *Facoltà di medicina e chirurgia*:

servizi generali . . . . posti 74

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o altro titolo equipollente e il diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte sanitaria ausiliaria di infermiere generico.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

(3183)

Diario delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, facoltà di magistero, gruppo di discipline n. 37, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 18 luglio 1983, si svolgeranno presso l'Università cattolica del Sacro Cuore - Largo Gemelli, 1, Milano, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 10 luglio 1984, ore 14;
seconda prova scritta: 11 luglio 1984, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a ventidue posti di ricercatore universitario presso l'Università cattolica del Sacro Cuore, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 61, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficale* n. 195 del 18 luglio 1983, si svolgeranno presso l'Università cattolica del Sacro Cuore - Largo Gemelli, 8, Roma, Policlinico « A. Gemelli » - Facoltà di medicina e chirurgia, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 26 luglio 1984, ore 8,30
seconda prova scritta: 27 luglio 1984, ore 8,30.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a sei posti di ricercatore universitario presso l'Università cattolica del Sacro Cuore, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 72, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 18 luglio 1983, si svolgeranno presso l'Università cattolica del Sacro Cuore - Largo Gemelli, 8, Roma, Istituto di neurochirurgia - Policlinico « A. Gemelli » - Facoltà di medicina e chirurgia - Piano IV, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 23 luglio 1984, ore 8;
seconda prova scritta: 23 luglio 1984, ore 15,30.

(3184)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Salerno.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Salerno, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 105, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 25 maggio 1983, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Salerno, facoltà di ingegneria, Baronissi (Salerno), secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 9 luglio 1984, ore 9;
seconda prova: 10 luglio 1984, ore 9.

(3185)

REGIONE PIEMONTE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario presso l'unità sanitaria locale n. 62.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario presso l'unità sanitaria locale n. 62.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'U.S.L. in Fossano (Cuneo).

(3143)

OSPEDALE EVANGELICO INTERNAZIONALE DI GENOVA

Concorso ad un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore (tecnico di laboratorio)

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore (tecnico di laboratorio).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'ente in Genova.

(3144)

REGIONI

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 17 aprile 1984, n. 17.

Disposizioni finanziarie in attuazione del piano regionale di sviluppo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 42 *del* 26 *aprile* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La presente legge è finalizzata all'attuazione delle priorità definite del piano regionale di sviluppo approvato dal consiglio regionale con deliberazione n. 255 del 28 aprile 1982.

A tale scopo vengono definite disposizioni per la realizzazione di interventi e per la redazione di studi e progetti ad iniziativa della Regione e degli enti locali della Puglia.

Titolo I

DISPOSIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI

Art. 2.

Risanamento delle acque

Per la realizzazione dei seguenti interventi relativi al piano di risanamento delle acque:

a) costruzione di reti idriche interne agli abitati;

b) costruzione di reti fognarie;

c) costruzione di impianti di depurazione;

d) avvio delle iniziative per la tutela delle risorse delle acque depurate nei comparti produttivi;

e) realizzazione di discariche di soccorso ed impianti per lo smaltimento dei fanghi rivenienti dai processi di depurazione e rifiuti speciali,

è autorizzata la spesa di 227 miliardi iscritta nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1984 al cap. 00408.

Per gli esercizi finanziari 1985 e 1986 le previsioni rispettivamente di 240 miliardi e di 403,6 miliardi trovano copertura nel bilancio pluriennale 1984-86 allegato al bilancio di previsione per l'esercizio 1984.

Le procedure per la realizzazione degli interventi di cui ai precedenti commi sono disciplinate dalla legge regionale 19 dicembre 1983, n. 24 « Tutela ed uso delle risorse idriche e risanamento delle acque in Puglia ».

Art. 3.

Informatica

In attuazione della normativa di cui all'art. 8 della legge regionale 25 luglio 1979, n. 44 « Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 marzo 1975, n. 24 - procedure ed organi della programmazione », per la realizzazione dei seguenti interventi relativi al piano per l'informatica:

a) sistemi informativi di supporto alla programmazione nel rispetto delle direttive indicate dal piano regionale di sviluppo;

b) sottosistema informatico sanitario in applicazione dell'art. 58 della legge statale n. 833/78,

è autorizzata per l'anno 1984 la spesa di 42 miliardi di lire inserita nello specifico fondo globale previsto dal cap. 00401 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1984.

Per gli esercizi finanziari 1985 e 1986 le previsioni rispettivamente di 60 miliardi e di 30 miliardi trovano copertura nel bilancio pluriennale 1984-86 allegato al bilancio di previsione per l'anno 1984.

La Regione disciplinerà con specifico provvedimento legislativo le procedure per la realizzazione degli interventi indicati ai precedenti commi.

Art. 4.

Servizi di terziario avanzato di supporto al sistema produttivo ed all'amministrazione regionale

Per la realizzazione degli interventi riguardanti i servizi di terziario avanzato di supporto al sistema produttivo (con riferimento alle materie di competenza regionale) ed all'amministrazione regionale e locale, la Regione adotta uno specifico piano secondo le direttive indicate dal piano regionale di sviluppo.

La Regione, altresì, a norma dell'art. 17 della legge 21 maggio 1981, n. 240 « Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese nonché delle società consortili miste », partecipa a società consortili miste per l'attuazione anche dei programmi sperimentali avviati da strutture tecnologiche in fase di realizzazione in Puglia.

A tal fine è autorizzata per l'anno 1984 la spesa di 8 miliardi di lire inserita nello specifico fondo globale previsto dal cap. 00401 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1984.

Per gli esercizi finanziari 1985 e 1986 le previsioni rispettivamente di 5 miliardi e di 2 miliardi trovano copertura nel bilancio pluriennale 1984-86 allegato al bilancio di previsione per l'anno 1984.

Le procedure per la realizzazione degli interventi di cui ai precedenti commi saranno disciplinate da apposti provvedimenti legislativi.

Art. 5.

Salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali

Per la realizzazione di interventi relativi alla salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali della Puglia ed alla conservazione dei beni ambientali, è autorizzata la spesa di 4 miliardi di lire iscritta nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1984 al cap. 00409.

Per gli esercizi finanziari 1985 e 1986 le previsioni rispettivamente di 5 miliardi e 5 miliardi trovano copertura nel bilancio pluriennale 1984-86 allegato al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1984.

Le procedure per la realizzazione degli interventi indicati ai precedenti commi sono disciplinate dalla legge regionale 20 novembre 1979, n. 72 « Tutela dell'ambiente naturale e culturale caratteristico della regione Puglia » e dalla legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 « Tutela ed uso del territorio ».

Art. 6.

Viabilità regionale

Per la realizzazione dei seguenti interventi riguardanti la viabilità regionale:

costruzione della strada regionale n. 1 a servizio del sub-Appennino foggiano;

costruzione della strada regionale n. 6 della Murgia Centrale;

costruzione della strada regionale n. 8 di Circuitazione della penisola salentina - versante jonico,

è autorizzata la spesa di 25 miliardi di lire iscritta nel bilancio di previsione per il 1984 al cap. 00410.

Per gli esercizi finanziari 1985 e 1986 le previsioni rispettivamente di 40 miliardi e 40 miliardi trovano copertura nel bilancio pluriennale 1984-86 allegato al bilancio di previsone 1984.

Le procedure per la realizzazione degli interventi indicati ai precedenti commi sono disciplinate dalla legge regionale 12 agosto 1978, n. 37 « Norme in materia di lavori pubblici ».

Art. 7.

Osservatorio del mercato del lavoro

Per la realizzazione dell'osservatorio regionale del mercato del lavoro, con riferimento alla funzione specifica ed esclusiva di supporto informativo per la programmazione regionale secondo le finalità e le direttive indicate dal piano regionale di sviluppo, è autorizzata per l'anno 1984 la spesa di 1 miliardo di lire inserita nello specifico fondo globale previsto dal cap. 00401 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1984.

Per gli esercizi finanziari 1985 e 1986 le previsioni rispettivamente di 1,4 miliardo e 1,4 miliardo trovano copertura nel bilancio pluriennale 1984-86 allegato al biliancio di previsione per l'anno 1984.

La Regione disciplinerà con specifico provvedimento legislativo le procedure per la realizzazione degli interventi indicati ai precedenti commi.

Art. 8.

Provvedimenti a favore dell'occupazione giovanile

Per la realizzazione di interventi in favore dell'occupazione giovanile, attraverso incentivazioni nei settori di competenza regionale, è autorizzata per l'anno 1984 la spesa di 7,5 miliardi di lire inserita nello specifico fondo globale previsto dal cap. 00401 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1984.

Per gli esercizi finanziari 1985 e 1986 le previsioni rispettivamente di 15 miliardi e di 30 miliardi trovano copertura nel bilancio pluriennale 1984-86 allegato al bilancio di previsione per l'anno 1984.

La Regione disciplinerà con specifico provvedimento legislativo le procedure per la realizzazione degli interventi indicati ai precedenti commi.

Art. 9.

Infrastrutture agricole

Per la realizzazione dei seguenti interventi relativi alle infrastrutture agricole:

ricerca di acque nelle zone collinari suscettibili di valorizzazione irrigua, scavo di pozzi e realizzazione di reti principali di distribuzione;

costruzione di reti di elettrificazione rurale;

sistemazioni idraulico-agrarie e creazione di laghetti collinari,

è autorizzata la spesa di 15 miliardi di lire iscritta nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1984 al cap. 00411.

Per gli esercizi finanziari 1985 e 1986 le previsioni rispettivamente di 75 miliardi e 80 miliardi trovano copertura nel bilancio pluriennale 1984-86 allegato al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1984.

Le procedure per la realizzazione degli interventi di cui ai precedenti commi sono disciplinate dalla legge regionale 31 maggio 1980, n. 54 « Norme in materia di determinazione dei comprensori e costituzione dei consorzi di bonifica integrale » per quanto concerne la sistemazione idraulico-agraria e la creazione dei laghetti collinari; dalla legge 27 ottobre 1966, n. 910 « Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-70» per l'elettrificazione rurale e dalla legge regionale 31 agosto 1981, n. 54 « Programmi regionali di sviluppo agricolo e forestale ai sensi della legge 27 dicembre 1977, n. 984. Organizzazione e snellimento delle procedure » per quanto riguarda la valorizzazione irrigua.

Art. 10.

Piano regionale per la casa - Interventi stralcio straordinari

La Regione, per soddisfare acute esigenze di fabbisogno abitativo, attua un programma straordinario di edilizia residenziale sovvenzionata e agevolata mediante interventi significativi destinati al recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico degradato ed alla realizzazione di nuovi alloggi.

Gli interventi di recupero vengono attuati dai comuni, cui vengono assegnati i contributi in conto capitale di importo non inferiore a tre miliardi, secondo il seguente ordine di priorità:

a) recupero di immobili di proprietà comunale da destinare ad alloggi E.R.P. E' finanziabile anche il recupero di locali destinati ad attività extraresidenziali fino ad una superficie complessiva del 40 % di quella degli alloggi di pertinenza;

b) il recupero di opere di urbanizzazione primaria, purché connesse al recupero degli alloggi;

c) l'acquisizione di alloggi da recuperare siti nel contesto di cui al punto *a*). Per tali interventi si applicano i limiti massimi di costo e le procedure di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive integrazioni, con le eventuali modificazioni previste in sede di localizzazione; il prezzo d'acquisto degli alloggi è quello di cui alla legge regionale 24 aprile 1980, n. 33, maggiorato del 20%; i tempi di attuazione degli interventi e le modalità di accredito dei fondi sono fissati in sede di localizzazione.

Gli interventi di costruzione di nuovi alloggi vengono attuati da soggetti cui vengono assegnati contributi in conto mutuo di durata quindicennale, oltre il periodo di preammortamento.

Tali interventi, da realizzare in aree anche al di fuori dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, purché convenzionate ai sensi dell'art. 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, sono localizzati, per blocchi non inferiori a 50 alloggi, in comuni che registrano gravi carenze abitative.

Per tali interventi si applicano i massimali di mutuo, i costi e la normativa tecnica e finanziaria di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive integrazioni e modificazioni; non sono ammesse le anticipazioni di cui al Fondo regionale di rotazione.

I soggetti attuatori dei programmi di edilizia agevolata decadono dal finanziamento, ferma restando la garanzia sussidiaria regionale, qualora non diano inizio ai lavori entro sei mesi dalla comunicazione regionale del mutuo e qualora non si pervenga all'ultimazione dei lavori entro i successivi ventiquattro mesi.

Per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente norma la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, determina i criteri per le localizzazioni, per la valutazione delle priorità e per l'individuazione dei soggetti attuatori.

Il presidente della Regione o l'assessore all'E.R.P., se delegato, ne dispone l'attuazione individuando i soggetti sulla base della più rapida fattibilità delle proposte che perverranno dagli stessi.

A tal fine i soggetti attuatori dovranno far pervenire alla regione Puglia, settore edilizia residenziale, entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della presente legge e per gli anni 1985 e 1986 dalla data di pubblicazione della legge di approvazione del bilancio di previsione, proposte corredate da ogni documentazione concernente l'identificazione dell'intervento e la sua fattibilità.

Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 180 miliardi da ripartirsi in misura di lire 40 miliardi per l'esercizio finanziario 1984 e di lire 70 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1985 e 1986. La quota di fondi da destinare al recupero non può essere inferiore al 50% delle risorse finanziarie disponibili.

Gli oneri rivenienti dall'applicazione del presente articolo troveranno copertura negli appositi capitoli istituiti nei bilanci regionali di previsione di ogni singolo esercizio finanzario.

Art. 11.

Piano turistico regionale: interventi stralcio straordinari

Per la realizzazione di interventi stralcio straordinari finalizzati alle direttive del piano turistico regionale riguardanti:

il centro congressi da localizzarsi a Bari;

centri direzionali da localizzarsi rispettivamente nei poli di sviluppo turistico delle province di Foggia, Lecce e della Valle d'Iria, comprendente territori delle province di Bari, Brindisi e Taranto;

lo sviluppo delle Isole Tremiti,

è autorizzata la spesa di 9,9 miliardi di lire inserita nello specifico fondo globale previsto dal cap. 00401 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1984.

Per gli esercizi finanziari 1985 e 1986 le previsioni rispettivamente di 4 miliardi e 4 miliardi trovano copertura nel bilancio pluriennale 1984-86 allegato al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1984.

La Regione disciplina con specifico provvedimento legislativo le procedure per la realizzazione degli interventi indicati nei precedenti commi.

Titolo II

Disposizioni per la redazione di studi, progetti di massima ed esecutivi ad iniziativa della Regione

Art. 12.

Per la redazione nell'ambito delle materie di competenza regionale, di studi, progetti di massima ed esecutivi considerati prioritari dal piano regionale di sviluppo, riguardanti:

a) salvaguardia ambientale e sviluppo dei territori in prossimità delle fasce costiere;

b) piano territoriale urbano per la provincia di Foggia;

c) valorizzazione delle aree marginali;

d) sviluppo integrato delle aree della Puglia maggiormente caratterizzate da problemi di disoccupazione;

e) valorizzazione aree interne;

f) aree per insediamenti produttivi;

g) valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;

h) servizi di assistenza tecnica in agricoltura;

i) piano turistico regionale;

l) osservatorio del mercato del lavoro;

m) piano regionale per la casa;

n) piano regionale dei trasporti;

o) analisi conoscitive del sistema economico della Puglia attraverso la valutazione degli aggregati settoriali più significativi;

p) piano integrato di cooperazione Puglia-Basilicata con specifico riferimento alle possibilità operative dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77,

è autorizzata la spesa di 23,9 miliardi di lire iscritta nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1984 al cap. 00138, secondo l'articolazione di cui alla tabella *A* allegata alla presente legge.

Per gli esercizi finanziari 1985 e 1986 le previsioni rispettivamente di 24,8 miliardi e 16,5 miliardi trovano copertura nel bilancio pluriennale 1984-86 allegato al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1984.

Art. 13.

Procedure per la redazione di studi, progetti di massima ed esecutivi ad iniziativa regionale

Le procedure per la redazione di studi, progetti di massima ed esecutivi ad iniziativa regionale, definibili per stralci funzionali annuali di cui al titolo II della presente legge, sono disciplinate dalla normativa di cui alla legge regionale 12 agosto 1981, n. 45 « Norme per il conferimento di consulenze ».

I progetti di cui al comma precedente ed i relativi stralci funzionali devono essere corredati da una relazione economico-finanziaria elaborata secondo i criteri richiesti per l'accesso ai finanziamenti nazionali e comunitari e contenenti un preciso riferimento circa gli effetti economici e occupazionali.

L'elaborazione di studi e progetti di cui al comma precedente sono predisposti in coordinamento tra i competenti assessorati mediante il pieno coinvolgimento delle relative strutture operative.

Titolo III

DISPOSIZIONI PER LA REDAZIONE DI PROGETTI DI MASSIMA ED ESECUTIVI AD INIZIATIVA DEGLI ENTI LOCALI

Art. 14.

Redazione di progetti di massima ed esecutivi ad iniziativa degli enti locali

Al fine di incrementare le potenzialità progettuali degli enti locali nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, del turismo, delle opere pubbliche e dei servizi sociali di competenza regionale, è autorizzata la spesa di 10 miliardi di lire iscritta nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1984 al cap. 00403.

Per gli esercizi finanziari 1985 e 1986 le previsioni rispettivamente di 10 miliardi e 10 miliardi trovano copertura nel bilancio pluriennale 1984-86 allegato al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1984.

Art. 15.

Procedure per la redazione di progetti di massima ed esecutivi ad iniziativa degli enti locali

Per le finalità di cui all'art. 14 della presente legge le amministrazioni provinciali, i comuni singoli o associati e le comunità montane inoltrano al presidente della Regione - settore programmazione, entro il termine perentorio di quattro mesi dalla entrata in vigore della presente legge, istanze specifiche corredate dalla seguente documentazione:

a) deliberazione dell'organo esecutivo formalmente approvata dal rispettivo organo di controllo;

b) indicazione della compatibilità con i vigenti strumenti urbanistici per la eventuale localizzazione delle iniziative proposte;

c) specifica quantificazione finanziaria delle spese necessarie per la elaborazione degli studi e dei progetti;

d) dettagliata relazione dell'intervento proposto con particolare riferimento agli effetti economici ed occupazionali.

La giunta regionale, su proposta congiunta degli assessori alla programmazione, all'urbanistica, nonché degli assessori competenti per materia, sentito il parere del comitato per il piano, provvede ad ammettere al finanziamento l'elaborazione degli studi e dei progetti proposti, secondo i criteri di seguito indicati:

1) compatibilità con gli obiettivi prioritari indicati nel piano regionale di sviluppo;

2) valenza economica rapportata agli effetti degli investimenti previsti dal progetto;

3) valenza degli investimenti previsti dal progetto ai fini occupazionali;

4) particolare priorità, per il settore delle opere pubbliche di competenza regionale, è riservata alle opere stradali per collegamenti esterni agli abitati;

5) nel settore agricolo particolare priorità è riservata alle iniziative progettuali per la realizzazione di opere di viabilità rurale;

6) nel settore turistico è riservata priorità ad iniziative progettuali per interventi nei territori a particolare vocazione turistica individuati dal piano regionale di sviluppo: *a*) arco Jonico; *b*) Gargano ed isole Tremiti; *c*) penisola Salentina; *d*) zona dei Trulli e delle Grotte; *e*) zona archeologica e monumentale dell'Ofanto; *f*) sub-Appennino Dauno;

7) nel settore dell'artigianato particolare priorità è riservata ad iniziative progettuali per la costruzione e la gestione di aree attrezzate per le imprese artigiane.

L'effettiva erogazione in favore degli enti locali dei finanziamenti di cui al comma precedente avverrà nel rispetto delle direttive di cui all'art. 9 della legge 2 marzo 1949, n. 143 e del terzo comma, art. 13, del decreto-legge n. 55/1983 sulla finanza locale.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 17 aprile 1984

TRISORIO LIUZZI

(*Omissis*).

(2829)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984
ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita		
			Italia	*Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227